

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. C 101

4 agosto 1970

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Sommario

I *Comunicazioni*

Parlamento europeo

Sessione 1970-1971

Processo verbale della seduta di mercoledì 8 luglio 1970	1
Risoluzione sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento Europeo per l'esercizio 1971	5
Parere sulla proposta di una direttiva per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda alcune attività indipendenti	12
Parere sulle proposte di direttive e di raccomandazioni che fissano le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di medico e di dentista	13
Parere sulle proposte relative alle direttive	
I. per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate dell'ostetrica	
II. per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli dell'ostetrica	
III. per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso alle attività non salariate dell'ostetrica ed al loro esercizio	26
Risoluzione sulle raccomandazioni approvate dalla commissione parlamentare mista CEE-Turchia in relazione alla quinta relazione annuale d'attività del Consiglio d'associazione	29
Processo verbale della seduta di giovedì 9 luglio 1970	31
Risoluzione sulla proposta modificata di un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca	32
Risoluzione sulla proposta modificata di un regolamento relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca	33
Parere sulla proposta di un regolamento relativo alla fabbricazione e al commercio degli zuccheri (saccarosio), dello sciroppo di glucosio e del destrosio	34

Sommario (seguito)

Parere sulla proposta di un regolamento che fissa i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento come pure le qualità di riferimento per il tabacco in foglia applicabili al raccolto 1970	37
Parere sulla proposta di un regolamento che fissa i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in colli applicabili al raccolto 1970.....	39
Parere sulla proposta di un regolamento relativo alla produzione ed al commercio del miele	40
Parere sulla proposta di una direttiva che modifica le direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, nonché la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra	44
Parere sulla proposta di un regolamento che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1970-1971	44
Risoluzione sulla proposta di un regolamento relativo ai vini spumanti di qualità della Comunità	45
Parere sulla proposta di un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari	46
Processo verbale della seduta di venerdì 10 luglio 1970	48
Risoluzione sull'evoluzione congiunturale nella Comunità	48

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1970-1971

Sedute dall'8 al 10 luglio 1970

Centro europeo, Lussemburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 LUGLIO 1970

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

La seduta inizia alle 11.05.

Ripresa della sessione

Il Presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 18 giugno 1970.

Comunicazione del Presidente

Il Presidente dà lettura di un telegramma in cui il sig. Schiller, *Presidente del Consiglio delle Comunità europee*, comunica che non potrà essere presente alla seduta del 10 luglio 1970 e che sarà rappresentato nella seduta odierna dal sig. Rohwedder, *sottosegretario di Stato al ministero dell'economia della Repubblica federale di Germania*.

Il Presidente porge il benvenuto al sig. Rohwedder, *Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee*, e ricorda l'impegno del Consiglio di partecipare alle tornate del Parlamento rispettandone, nella misura del possibile, l'ordine del giorno.

Composizione della Commissione delle Comunità europee

Il Presidente informa il Parlamento che i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno comunicato, con lettera del 30 giugno 1970, di aver nominato con decisione del 29 giugno 1970 il signor Altiero Spinelli *membro della Commissione delle Comunità europee*, in sostituzione del signor Giorgio Smoquina.

Nomine alla Corte di giustizia delle Comunità europee

Il Presidente informa il Parlamento che i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno comunicato, con

lettera del 30 giugno 1970, di aver nominato con decisione del 29 giugno 1970, per un periodo di sei anni, a decorrere dal 7 ottobre 1970, i signori Robert Lecourt, Riccardo Monaco, A. M. Donner, Hans Kutscher, giudici, nonché il signor Alain Dutheillet de Lamothe, avvocato generale, alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Comunicazione delle decisioni del Consiglio che danno atto alla Commissione dell'esecuzione di taluni bilanci

Il Presidente informa il Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio delle Comunità europee:

- copia delle decisioni del Consiglio del 29 giugno 1970 che danno atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni
 - del Fondo di sviluppo per i paesi e territori d'oltremare (1° FES) e
 - del Fondo europeo di sviluppo (2° FES)
 per gli esercizi 1966, 1967 e 1968;
- copia delle decisioni del Consiglio del 29 giugno 1970 che danno atto alla Commissione dell'esecuzione
 - dei bilanci della Comunità economica europea e dei bilanci di funzionamento della Comunità europea dell'energia atomica per gli esercizi 1966 e 1967 nonché dell'esecuzione dei bilanci delle Comunità europee per l'esercizio 1968,
 - dei bilanci delle ricerche e degli investimenti della CEEA per gli esercizi 1966, 1967 e 1968.

Queste decisioni di scarico saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Presentazione di documenti

Il Presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio delle Comunità europee:

- una relazione interlocutoria al Consiglio e alla Commissione sulla realizzazione per fasi dell'Unione economica e monetaria della Comunità (doc. 94/70),
 deferita alla commissione economica per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per le finanze e i bilanci;

— delle richieste di consultazione:

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative a

- I. un regolamento che autorizza la Commissione ad adottare regolamenti di esenzione per categoria,
- II. un regolamento che modifica le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento n. 17 del 6 febbraio 1962,

(doc. 71/70),

deferite alla commissione economica per l'esame di merito e, per parere, alla commissione giuridica;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1970/1971 (doc. 72/70),

deferita alla commissione per l'agricoltura;

— sulla proposta della Commissione delle Comunità europee concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 86/70),

deferita alla commissione per l'agricoltura;

— sulle proposte della Commissione delle Comunità europee relative a

- I. una direttiva concernente l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di veterinario,
- II. una direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario,
- III. una direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti le attività non salariate di veterinario,

IV. una raccomandazione riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medicina veterinaria rilasciato in uno Stato terzo,

(doc. 89/70),

deferite alla commissione giuridica per l'esame di merito e, per parere, alla commissione sociale e sanitaria;

- sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una terza direttiva per il coordinamento delle misure di garanzia imposte negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del trattato, nell'interesse dei soci e dei terzi in caso di fusione di società per azioni (doc. 90/70),

deferita alla commissione giuridica per l'esame di merito e, per il parere, alla commissione economica;

- sulle proposte della Commissione delle Comunità europee concernenti

I. una direttiva per la realizzazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate esercitate in modo ambulante,

II. una direttiva sulle modalità dei provvedimenti transitori per le attività non salariate esercitate in modo ambulante,

(doc. 91/70),

deferite alla commissione giuridica.

b) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

- dell'on. Bermani, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 201/69) concernente una direttiva per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda alcune attività indipendenti (doc. 73/70);

- dell'on. Jozeau-Marigné, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 44/69) relativa ad una direttiva concer-

nente le modalità di attuazione della libera prestazione di servizi per talune attività dell'avvocato (doc. 74/70);

- dell'on. Memmel, a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 198/69) relative alle direttive

I. per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate dell'ostetrica,

II. per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli dell'ostetrica,

III. per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso alle attività non salariate dell'ostetrica ed al loro esercizio,

(doc. 75/70);

- dell'on. Adams, a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 223/69) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in merito alla maionese, alle salse derivate dalla maionese e alle altre salse per condimento ottenute per emulsione (doc. 76/70);

- dell'on. Behrendt, a nome della commissione sociale e sanitaria, sulla Seconda relazione della Commissione delle Comunità sulle interconnessioni tra la politica sociale e le altre politiche della Comunità (doc. 77/70);

- dell'on. Cointat, a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1971 (doc. 78/70);

- dell'on. Oele, a nome della commissione economica, sulla evoluzione congiunturale nella Comunità (relazione complementare (doc. 79/70);

- dell'on. Lautenschlager, a nome della commissione giuridica, sulle proposte di direttive e di raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 10/69) che fissano le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di medico e di dentista (doc. 80/70);

- dell'on. Lulling, a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 57/70) concernenti
 - I. un regolamento che fissa i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento come pure le qualità di riferimento per il tabacco in foglia applicabili al raccolto 1970,
 - II. un regolamento che fissa i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in colli applicabili al raccolto 1970
 (doc. 81/70);

- dell'on. Dewulf, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 72/70) concernente un regolamento che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1970/1971 (doc. 82/70);

- dell'on. Zaccari, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 7/70) concernente il regolamento relativo alla produzione ed al commercio del miele (doc. 83/70);

- dell'on. Cousté, a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulle raccomandazioni approvate dalla commissione parlamentare mista CEE-Turchia ad Antalya (doc. 26/70) in relazione alla quinta relazione annuale d'attività del Consiglio d'associazione CEE-Turchia (doc. 53/70) (doc. 84/70);

- dell'on. Kriedemann, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 60/70) relativa ad una direttiva che modifica le direttive del Consiglio del 14 giugno 1966, concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberiseme di patate, nonché la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre (doc. 85/70);

- dell'on. Kollwelter, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 86/70) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 87/70);

- dell'on. Kriedemann, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(70) 605/def.) concernente un regolamento relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (doc. 88/70);

- dell'on. Fellermaier, a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 61/70) concernente un regolamento relativo al regime applicabile al granoturco originario degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare (doc. 92/70);

- dell'on. Dewulf, a nome della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 62/70) concernente un regolamento con il quale si estendono i regimi applicabili a taluni prodotti agricoli, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi o territori d'oltremare, agli stessi prodotti originari della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenia (doc. 93/70);

- dell'on. Vals, a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 20/70) relativa ad un regolamento concernente i vini spumanti di qualità della Comunità (relazione interlocutoria) (doc. 95/70).

Procedura d'urgenza

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di esaminare con procedura d'urgenza le relazioni che non hanno potuto essere presentate entro il termine previsto dalla decisione dell'11 maggio 1967.

Ordine del giorno della presente seduta

Su proposta del Presidente, il Parlamento decide di stabilire come segue l'ordine del giorno della presente seduta:

questa mattina:

Relazione dell'on. Cointat sullo stato di previsione del Parlamento europeo per il 1971;

questo pomeriggio

alle 15.30:

Dichiarazione del sig. Franco Maria Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*;

alle 16.00:

- Relazione dell'on. Bermani sulla libertà di stabilimento per alcune attività indipendenti,
- Relazione dell'on. Jozeau-Marigné sulla libera prestazione dei servizi per alcune attività dell'avvocato,
- Relazione dell'on. Lautenschlager sulla libertà di stabilimento per alcune attività del medico e del dentista,
- Relazione dell'on. Memmel sulla libertà di stabilimento per le attività non salariate dell'ostetrica,
- Relazione dell'on. Cousté sulle raccomandazioni della commissione parlamentare mista CEE-Turchia.

Il Presidente fa presente che l'Ufficio di presidenza ampliato si riunirà al termine della seduta della mattina per elaborare proposte in merito all'ordine del giorno di giovedì e venerdì. Tali proposte verranno comunicate all'inizio della seduta di questo pomeriggio.

Intervengono gli onn. Ramaekers, Lücker, Ramaekers, Lücker e Seefeld.

Limitazione del tempo di parola

Su proposta del Presidente e conformemente alla procedura seguita nelle precedenti tornate a Lussemburgo, il Parlamento decide, conformemente all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento di limitare come segue la durata degli interventi per tutte le relazioni iscritte

all'ordine del giorno della presente tornata a partire da mercoledì pomeriggio:

- 15 minuti per il relatore e per gli oratori che intervengono a nome di un gruppo politico, fermo restando che vi sarà un solo oratore per ogni gruppo e per ogni relazione,
- 10 minuti per gli altri oratori, ivi compresi i relatori per parere,
- 5 minuti per gli interventi sugli emendamenti.

Stato di previsione del Parlamento europeo per il 1971

L'on. Cointat presenta la sua relazione, elaborata a nome della commissione per le finanze e i bilanci, sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1971 (doc. 78/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

PRESIDENZA DELL'ON. BEHRENDT

Vicepresidente

Intervengono gli onn. Aigner, a nome del gruppo democratico cristiano, e Spénale, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

Intervengono inoltre gli onn. Romeo, a nome del gruppo liberale e misto, Habib-Deloncle, a nome del gruppo dell'UDE, Artzinger, Westerterp e Cointat, *relatore*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sullo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1971

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 49 e 50 del regolamento,
- viste la relazione della commissione per le finanze e i bilanci (doc. 78/70) e le deliberazioni dell'Ufficio di presidenza concernenti l'organigramma del segretariato del Parlamento e gli elementi essenziali dello stato di previsione,

I. Per quanto riguarda i poteri del Parlamento relativi al suo stato di previsione

- a) prendendo atto della risoluzione del Consiglio del 21 aprile 1970 nella quale esso si è impegnato a non modificare lo stato di previsione delle spese dell'Assemblea (a condizione che questo stato di previsione non arrechi pregiudizio alle disposizioni comunitarie in ordine allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti come pure in ordine alla sede delle istituzioni),

1. ritiene opportuno, ora che dispone dell'autonomia finanziaria, restare sulla linea di moderazione che esso si è sempre imposto nel passato, procedendo tuttavia ad alcuni adattamenti strutturali — la cui necessità era stata già sottolineata da vari anni — allo scopo di far fronte alle esigenze risultanti da un'attività che si sviluppa continuamente;
2. sottolinea che occorre inoltre dare l'avvio sin da ora ad una ristrutturazione del suo stato di previsione — che dovrà essere proseguita e completata nei prossimi anni — onde meglio adattarlo ai bisogni reali, ai criteri di gestione che devono consentire una corretta applicazione dell'autonomia finanziaria e all'aumento dei suoi poteri di bilancio e dei suoi poteri di controllo sul bilancio delle Comunità;

II. Per quanto riguarda l'organigramma per il 1971

- a) considerando che le modificazioni quantitative approvate dal suo Ufficio di presidenza e dalla sua commissione competente rispondono a esigenze effettive e permanenti, e che talune decisioni, come quella riguardante il trasferimento di squadre d'interpreti dall'organigramma della Commissione a quello del Parlamento, sono risultanti dalle necessità e dall'applicazione degli accordi intervenuti da due anni a questa parte tra la Commissione delle Comunità e il Parlamento,

3. approva le decisioni adottate dal suo Ufficio di presidenza, previa consultazione della commissione per le finanze e i bilanci, relative alla *creazione di 23 posti permanenti*, di cui

- 4 di categoria A (di cui 1 nella carriera A 5/4 e 3 nella carriera A 7/6)
- 6 del quadro LA (di cui 2 revisori nella carriera LA 5/4 (1 in LA 4), 2 traduttori nella carriera LA 6/5 (1 in LA 5), 2 traduttori aggiunti nella carriera LA 8/7)
- 2 di categoria B (grado B 1)
- 9 di categoria C (di cui 5 nel grado C 1 e 4 nella carriera C 3/2)
- 2 di categoria D (nel grado D 1);

alla *trasformazione* di un impiego permanente di categoria A dalla carriera A 5/4 al grado A 3;

alla *creazione di 7 impieghi temporanei*, di cui:

- 3 di categoria A (nella carriera A 7/6)
- 2 di categoria B (nel grado B 3)
- 2 di categoria C (nella carriera C 3/2);

alla *trasformazione* di un impiego temporaneo di categoria C (carriera C 3/2) in un impiego di categoria B (grado B 3);

e al *trasferimento di 26 posti d'interprete*, così ripartiti:

- 1 posto di capo di una sezione d'interpretazione (carriera LA 4) in LA 4
- 4 posti d'interprete principale (carriera LA 5/4) in LA 4
- 2 posti d'interprete principale (carriera LA 5/4) in LA 5
- 8 posti d'interprete (carriera LA 5/4) in LA 5
- 8 posti d'interprete (carriera LA 6/5) in LA 6
- 3 posti d'interprete aggiunto (carriera LA 8/7) in LA 7,

e di 1 posto di segretario stenodattilografo (carriera C 3/2) in C 2;

III. *Per quanto riguarda gli elementi essenziali dello stato di previsione*

- a) prendendo atto, sulla base dell'esperienza e delle esigenze che si sono rivelate in questi due ultimi anni, della necessità di aumentare il numero dei giorni di seduta plenaria e delle riunioni di commissione,
 - b) constatando che l'incremento dei suoi lavori accentua le difficoltà e gli inconvenienti dei continui spostamenti del personale del segretariato e che occorre procedere a miglioramenti d'urgenza, anche parziali, al fine di rimediare a questa situazione,
 - c) considerando che è necessario assoggettare alle stesse regole finanziarie le riunioni delle sue commissioni parlamentari che sono tenute fuori dei luoghi abituali,
 - d) dando seguito alle richieste di stanziamenti intesi a sopperire, al momento debito, alle necessità derivanti dall'Accordo di Arusha e a quelle relative ai contatti parlamentari esterni alle Comunità,
4. approva i ritocchi agli stanziamenti e la creazione di una voce di bilancio risultante da deliberazioni del suo Ufficio di presidenza e proposta dalla commissione per le finanze e i bilanci;

IV. *Per quanto riguarda lo stato di previsione propriamente detto*

- a) considerando che l'aumento per l'esercizio 1971 ha potuto essere contenuto, e che esso è rimasto così inferiore alla media degli anni precedenti,
 - b) ricordando che questa limitazione, che riflette una corretta applicazione dell'autonomia di bilancio, non esclude la necessità di ricorrere eventualmente, in corso d'esercizio, ad un bilancio suppletivo ove se ne avvertisse l'assoluta necessità,
5. fissa lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Parlamento europeo per l'esercizio 1971 a 11.360.000 u.c. secondo la ripartizione qui di seguito indicata;
6. invita la commissione per le finanze e i bilanci a seguire l'esecuzione del bilancio del Parlamento europeo e a comunicargli le sue conclusioni nel corso dell'esercizio come pure nella relazione sul discarico;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere le presente risoluzione e la relazione ad essa attinente, nonchè il documento allegato, al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

STATO DI PREVISIONE DELLE SPESE

TITOLO I	— RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO E AI TRASFERIMENTI	7.650.300 u.c.
<i>Capitolo I</i>	— <i>Membri dell'istituzione</i>	1.120.000 u.c. ⁽¹⁾
Articolo 10:	Spese di viaggio ed indennità di soggiorno dei rappresentanti del Parlamento e spese accessorie	1.100.000 u.c.
Articolo 11:	Copertura dei rischi d'assicurazione malattia e infortuni	20.000 u.c.
<i>Capitolo II</i>	— <i>Personale</i>	6.468.300 u.c.
Articolo 20:	Funzionari e agenti temporanei che ricoprono posti previsti nella tabella degli organici	5.495.800 u.c.
Articolo 21:	Pensioni	1.000 u.c.

⁽¹⁾ Di cui 35.000 u.c. bloccate nella voce 106.

Articolo 22:	Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio	205.000 u.c.	
Articolo 23:	Assegni e indennità varie	55.000 u.c.	
Articolo 24:	Altri agenti (ausiliari, agenti locali, consiglieri speciali)	655.500 u.c.	
Articolo 25:	Ore di lavoro straordinario	56.000 u.c.	
<i>Capitolo III</i>	— <i>Spese e indennità relative all'entrata in servizio, alla cessazione dal servizio e ai trasferimenti</i>		62.000 u.c.
Articolo 30:	Spese di viaggio	2.000 u.c.	
Articolo 31:	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento	20.000 u.c.	
Articolo 32:	Spese di trasloco	10.000 u.c.	
Articolo 33:	Indennità giornaliera temporanee	30.000 u.c.	
Articolo 34:	Indennità di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento	—	
TITOLO II	— IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO		3.079.700 u.c.
<i>Capitolo IV</i>	— <i>Immobili</i>		769.000 u.c.
Articolo 40:	Fitti	440.000 u.c.	
Articolo 41:	Assicurazioni	4.000 u.c.	
Articolo 42:	Acqua, gas, elettricità, riscaldamento	130.000 u.c.	
Articolo 43:	Pulizia e manutenzione	150.000 u.c.	
Articolo 44:	Sistemazione dei locali	10.000 u.c.	
Articolo 45:	Altre spese correnti	35.000 u.c.	
<i>Capitolo V</i>	— <i>Mobili, materiale, impianti tecnici: manutenzione e rinnovamento</i>		121.200 u.c.
Articolo 50:	Macchine per ufficio: rinnovamento	7.800 u.c.	
Articolo 51:	Mobili: rinnovamento	2.000 u.c.	
Articolo 52:	Materiale e impianti tecnici: rinnovamento	23.000 u.c.	
Articolo 53:	Materiale da trasporto: rinnovamento	12.000 u.c.	
Articolo 54:	Noleggi	12.400 u.c.	
Articolo 55:	Manutenzione, utilizzazione e riparazione	64.000 u.c.	
<i>Capitolo VI</i>	— <i>Spese correnti di funzionamento</i>		399.200 u.c. ⁽¹⁾
Articolo 60:	Cancelleria e forniture	179.000 u.c.	
Articolo 61:	Spese postali, telecomunicazioni e spese di porto	130.000 u.c.	
Articolo 62:	Spese varie di funzionamento	85.000 u.c.	
Articolo 63:	Contributo alle spese di segretariato del gabinetto del Presidente	5.200 u.c.	

⁽¹⁾ Di cui 15.000 u.c. bloccate nella voce 601.

<i>Capitolo VII</i>	— <i>Spese di rappresentanza e per i ricevimenti</i>		33.300 u.c.
Articolo 70:	Spese di rappresentanza e per i ricevimenti	33.300 u.c.	
<i>Capitolo VIII</i>	— <i>Spese di trasferta e di trasporto</i>		671.000 u.c.
Articolo 80:	Spese di trasferta e di trasporto	671.000 u.c.	
<i>Capitolo IX</i>	— <i>Spese per riunioni, convocazioni e tirocini</i>		4.000 u.c.
Articolo 90:	Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni in generale — Comitati	3.000 u.c.	
Articolo 93:	Onorari di esperti, spese per ricerche, studi e inchieste	1.000 u.c.	
<i>Capitolo X</i>	— <i>Spese di pubblicazione e di divulgazione</i>		550.000 u.c. ⁽¹⁾
Articolo 100:	Pubblicazioni	400.000 u.c.	
Articolo 101:	Gazzetta ufficiale	140.000 u.c.	
Articolo 102:	Spese di divulgazione	10.000 u.c.	
<i>Capitolo XI</i>	— <i>Spese per il servizio sociale</i>		43.000 u.c.
Articolo 110:	Sussidi straordinari	1.500 u.c.	
Articolo 111:	Circoli per il personale	5.500 u.c.	
Articolo 112:	Mensa e bar	5.500 u.c.	
Articolo 113:	Dispensari	7.000 u.c.	
Articolo 114:	Altri interventi	23.500 u.c.	
<i>Capitolo XII</i>	— <i>Spese di prima sistemazione e attrezzatura</i>		87.000 u.c.
Articolo 120:	Macchine per ufficio	19.000 u.c.	
Articolo 121:	Mobili	18.000 u.c.	
Articolo 122:	Materiale e impianti tecnici	42.000 u.c.	
Articolo 123:	Automobili	8.000 u.c.	
<i>Capitolo XIII</i>	— <i>Acquisto e costruzione di immobili</i>		5.000 u.c.
Articolo 130:	Acquisto di immobili	—	
Articolo 131:	Costruzione di immobili	—	
Articolo 132:	Per la razionale sistemazione del Parlamento europeo; dei suoi organi e servizi del segretariato generale	5.000 u.c.	
<i>Capitolo XIV</i>	— <i>Aiuti, sovvenzioni ed altre spese</i>		247.000 u.c.
Articolo 143:	Borse di studio	6.000 u.c.	
Articolo 145:	Contributo alle spese di segretariato dei gruppi politici	111.000 u.c.	
Articolo 146:	Contributo alle spese di soggiorni di studio	130.000 u.c.	

⁽¹⁾ Di cui 40.000 u.c. bloccate nella voce 1000.

<i>Capitolo XVIII</i> — <i>Spese non specificatamente previste</i>		150.000 u.c.
Articolo 180: Spese non specificatamente previste	150.000 u.c.	
TITOLO III — SPESE COMUNI A PIU' COMUNITA' O ISTITUZIONI		325.000 u.c.
<i>Capitolo XXV</i> — <i>Altre spese comuni</i>		325.000 u.c.
Articolo 253: Altre spese comuni (servizio comune pubblicazioni — servizio comune interpretazione)	325.000 u.c.	
<i>Capitolo speciale</i> — <i>Spese per gli organi interparlamentari istituiti nell'ambito degli accordi di associazione</i>		305.000 u.c. ⁽¹⁾
Articolo 260:		
Voce 2601: Spese per gli organi interparlamentari previsti dalla Convenzione di associazione CEE-Statii africani e Madagascar	210.000 u.c.	
Voce 2602: Spese per la commissione paritetica interparlamentare prevista nell'ambito dell'associazione con la Grecia	30.000 u.c.	
Voce 2603: Spese per la commissione paritetica interparlamentare prevista nell'ambito dell'associazione con la Turchia	30.000 u.c.	
Voce 2604: Spese per la commissione paritetica interparlamentare prevista nell'ambito dell'associazione con la Repubblica unita di Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenya	35.000 u.c.	
	Totale	11.360.000 u.c.

STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE

<i>Capitolo II</i> — <i>Gettito dell'imposta e contributo del personale al finanziamento delle pensioni</i>		580.000 u.c.
Articolo 20: Gettito dell'imposta	350.000 u.c.	
Articolo 21: Contributo del personale al finanziamento del regime delle pensioni	230.000 u.c.	
<i>Capitolo III</i> — <i>Altre entrate</i>		309.000 u.c.
Articolo 30: Interessi bancari	60.000 u.c.	
Articolo 31: Differenze di cambio	p.m.	
Articolo 32: Vendita di pubblicazioni e stampati	15.000 u.c.	
Articolo 33: Proventi dei fitti e prestazione di servizi	104.000 u.c. ⁽²⁾	
Articolo 34: Entrate varie	130.000 u.c. ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Di cui 35.000 u.c. bloccate nella voce 2604.

⁽²⁾ Di cui 100.000 u.c. per la messa a disposizione di altri organismi degli interpreti del Parlamento europeo.

⁽³⁾ Di cui 125.000 u.c. per il coefficiente correttore negativo.

<i>Capitolo IV</i>	— <i>Proventi della vendita di beni patrimoniali</i>		16.000 u.c.
Articolo 40:	Vendita di mobili e di materiale.....	16.000 u.c.	
Articolo 41:	Vendita di beni immobili	p.m.	
		Totale	905.000 u.c.
	Contributi delle Comunità europee		10.455.000 u.c.
		Totale	11.360.000 u.c.

La seduta, interrotta alle 13.05, è ripresa alle 15.35.

PRESIDENZA DELL'ON. SCALBA

Presidente

Dichiarazione del Presidente della Commissione delle Comunità europee

Il Presidente rivolge il saluto deferente del Parlamento europeo ai membri della Corte di giustizia delle Comunità europee e ai rappresentanti delle altre istituzioni comunitarie che con la loro presenza hanno voluto conferire particolare solennità a questa seduta.

Il sig. Franco Maria Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*, fa una dichiarazione in cui espone la linea programmatica che la nuova Commissione intende seguire nei vari campi della sua azione futura.

Il Presidente sottolinea i vari aspetti della fattiva collaborazione instaurata tra Commissione e Parlamento ed auspica un ulteriore approfondimento in questo senso, ai fini del completamento dell'opera comunitaria.

La seduta, interrotta alle 16.00, è ripresa alle 16.15.

PRESIDENZA DELL'ON. SCALBA

Presidente

Ordine del giorno delle prossime sedute

Su proposta dell'Ufficio di presidenza ampliato, l'ordine del giorno delle sedute che avranno luogo giovedì 9 luglio 1970 e venerdì 10 luglio 1970 è così stabilito:

Giovedì 9 luglio 1970

fino alle 10.00:

Riunioni dei gruppi politici;

alle 10.00 e alle 15.00:

- Relazione complementare dell'on. Kriedemann sull'organizzazione dei mercati nel settore della pesca,
- Relazione dell'on. Kriedemann sulla politica delle strutture nel settore della pesca (votazione senza discussione),
- Relazione dell'on. Lefèbvre sulla fabbricazione e il commercio degli zuccheri,
- Relazione dell'on. Lulling sui prezzi del tabacco per il raccolto 1970,
- Relazione dell'on. Zaccari sul commercio del miele,
- Relazione dell'on. Kriedemann sulla commercializzazione di alcune sementi (votazione senza discussione),
- Relazione dell'on. Dewulf sugli aiuti per il lino e la canapa,
- Relazione interlocutoria dell'on. Vals sui vini spumanti,
- Relazione dell'on. Kollwelter sui premi di macellazione delle vacche,
- Relazione dell'on. Adams sulla maionese.

A questo punto dell'ordine del giorno era previsto il seguito della discussione della relazione dell'on. Berkhouwer sulle società europee. Su richiesta della commissione economica il seguito della votazione sulla proposta di risoluzione viene rinviato alla tornata di settembre.

Venerdì 10 luglio 1970

alle 9.30:

L'interrogazione orale n. 5/70, con discussione, sulla condotta dei negoziati in vista dell'adesione, iscritta a questo punto dell'ordine del giorno è rinviata, su richiesta degli autori, alla tornata di settembre.

- Relazione complementare dell'on. Oele sulla congiuntura economica nella Comunità,
- Relazione Fellermaier sul granoturco originario dei SAMA e dei PTOM,
- Relazione Dewulf su taluni prodotti agricoli originari della Tanzania, dell'Uganda e del Kenia.

Intervengono gli onn. Westerterp, Kriedemann, Westerterp e Kriedemann.

Direttiva concernente alcune attività indipendenti

L'on. Bermani illustra la sua relazione, a nome della commissione giuridica, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 201/69) concernente una direttiva per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per quanto riguarda alcune attività indipendenti (doc. 73/70).

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per quanto riguarda alcune attività indipendenti

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 54, paragrafo 2, 63, paragrafo 2, e 66 del trattato CEE (doc. 201/69),
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione economica (doc. 73/70),
1. approva la proposta pur ritenendo che l'aver accomunato attività disparate non sembra rispondere in pieno allo scopo di ovviare al ritardo di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi, invita quindi la Commissione delle Comunità a seguire criteri più idonei;
 2. insiste affinché la Commissione e il Consiglio provvedano ad emanare e a porre in vigore, subito dopo la presente proposta di direttiva, anche le preannunziate direttive:
 - sull'attuazione della libertà di stabilimento nel settore dei trasporti ferroviari, marittimi ed aerei;
 - sul riconoscimento dei diplomi e il coordinamento delle legislazioni nazionali per le attività per cui tali misure sono necessarie;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

(1) GU n. C 21 del 19. 2. 1970, pag. 1.

Modifica dell'ordine del giorno

Su proposta dell'on. Jozeau-Marigné, *relatore*, il Parlamento decide di rinviare alla tornata di ottobre la relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 44/69) relativa a una direttiva concernente le modalità di attuazione della libera prestazione di servizi per alcune attività dell'avvocato (doc. 74/70), che era prevista a questo punto dell'ordine del giorno della presente seduta.

Direttive e raccomandazioni concernenti le attività non salariate di medico e di dentista

L'on. Lautenschlager illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulle pro-

poste di direttive e di raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 10/69) che fissano le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di medico e di dentista (doc. 80/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono gli onn. Liogier, *relatore per parere della commissione sociale e sanitaria*, Dittrich, a nome del gruppo democratico cristiano, e il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte di direttive e di raccomandazioni della Commissione delle Comunità europee al Consiglio che fissano le modalità di attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di medico e di dentista

Il Parlamento europeo,

- viste le proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 54, comma 2, dell'articolo 63, comma 2, e dell'articolo 57, commi 1 e 2, del trattato CEE (doc. 10/69),
 - visti la relazione della commissione giuridica ed il parere della commissione sociale e sanitaria (doc. 80/70),
1. si rallegra per la presentazione delle proposte in questione, che costituiscono un ulteriore e importante passo verso la liberalizzazione delle libere professioni nel settore sanitario;
 2. esprime il proprio accordo con i criteri minimi qualitativi e quantitativi proposti dalla Commissione europea nelle direttive di coordinamento per i medici ed i dentisti;
 3. sottolinea, in particolare, che la formazione universitaria quinquennale prevista all'articolo 1 della direttiva di coordinamento per i dentisti, che comporta un insegnamento teorico e pratico di 5.000 ore dedicate alle materie elencate, costituisce una base sufficiente per l'accesso alle attività di dentista e per il loro esercizio, e che inoltre non appare necessaria la prova di una formazione specializzata in stomatologia di almeno tre anni;
 4. considera necessario che l'Italia istituisca un tipo di professione che consenta ai dentisti di esercitare la loro attività senza l'obbligo di una formazione completa di medico;
 5. approva pertanto la proposta della Commissione europea di raccomandazione del Consiglio concernente la creazione, in Italia, di un ciclo di formazione universitario di dentista;
 6. ritiene opportuno che all'articolo 4 delle direttive di liberalizzazione per i medici ed i dentisti venga meglio definita la nozione di prestazioni di servizi nel settore medico ed odontoiatrico;

⁽¹⁾ GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 8.

7. sottolinea il fatto che la regolamentazione prevista all'articolo 6 delle direttive di liberalizzazione per i medici e dentisti, secondo la quale gli Stati membri restano competenti quanto agli effetti giuridici da attribuire sul loro territorio alle sanzioni disciplinari o professionali inflitte in un altro Stato membro, determina difficoltà giuridiche e può talvolta produrre notevoli svantaggi per i beneficiari delle direttive;
8. considera auspicabile che nelle direttive in esame venga inserita una disposizione tendente a garantire un minimo di tutela giuridica;
9. è del parere che all'articolo 8 delle direttive di liberalizzazione concernenti i medici e i dentisti si debba precisare che il beneficiario non ha soltanto il diritto, ma anche l'obbligo di avvalersi del titolo professionale dello Stato ospitante;
10. si dichiara favorevole alla soppressione dell'obbligo, esistente nella Repubblica federale tedesca per i medici ed i dentisti che intendono esercitare la loro attività in favore degli assicurati sociali, di compiere un periodo preparatorio;
11. invita la Commissione europea ad esaminare se non sia possibile prevedere già nelle direttive in questione un adeguato periodo di adattamento della durata di almeno 6 mesi;
12. si preoccupa per l'attuale e futura difficile situazione dei medici generici;
13. è del parere che si potrà porre rimedio a tale situazione non già mediante una speciale formazione integrativa ovvero con un tirocinio in ospedale da effettuare al termine degli studi, bensì solo con una ristrutturazione della formazione di base e di quella complementare;
14. invita la Commissione europea ad esaminare attentamente l'attuale attività e la situazione dei medici generici ed a presentare al più presto adeguate proposte tendenti a rivalorizzare la posizione del medico generico in seno alla professione medica, e così facendo a rinforzarla;
15. invita inoltre la Commissione europea ad esaminare la possibilità di prevedere nella direttiva di coordinamento per i medici una regolamentazione tendente al riconoscimento di una formazione a tempo parziale fino a concorrenza della metà o anche dei due terzi del tempo minimo di formazione prescritto, qualora particolari circostanze, soprattutto nei casi di madri con bambino fino a 6 anni, precludano la possibilità della formazione a tempo pieno di cui all'articolo 2, comma 1c);
16. approva la raccomandazione proposta riguardante il Granducato del Lussemburgo, con la quale si chiede agli Stati membri di facilitare l'accesso alle attività non salariate di medico o di dentista nel loro territorio ai cittadini lussemburghesi in possesso di un diploma in medicina od odontoiatria rilasciato in uno Stato terzo;
17. ritiene necessario estendere la sfera di applicazione delle presenti direttive alle attività salariate dei medici e dei dentisti;
18. invita la Commissione ad esaminare le possibilità giuridiche di una siffatta estensione;
19. approva nell'insieme le proposte della Commissione; invita tuttavia quest'ultima a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
20. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

I

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di medico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 54, paragrafi 2 e 3, 57, paragrafo 3, 63, paragrafi 2 e 3, e 66;

I

Proposta di direttiva del Consiglio relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di medico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 54, paragrafi 2 e 3, 57, paragrafo 3, 63, paragrafi 2 e 3, e 66;

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli da 1 a 3 immutati

Articolo 4

Quando uno Stato membro ospitante esige dai propri cittadini, per l'accesso alle attività previste dall'articolo 2 o per il loro esercizio, l'iscrizione ad una organizzazione professionale o ad un ente di diritto pubblico o allorché in uno Stato membro ospitante questa iscrizione è la conseguenza legale dell'ammissione all'esercizio delle attività in questione, detto Stato assicura che i cittadini degli altri Stati membri:

— in caso di stabilimento, si iscrivano all'organizzazione professionale o all'ente di diritto pubblico alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini.

Tale iscrizione comporta il diritto di veto e l'eleggibilità, nonché il diritto di accedere ai posti direttivi dell'organizzazione professionale o dell'ente di diritto pubblico. Detti posti direttivi possono tuttavia essere riservati ai cittadini, se l'organizzazione professionale o l'ente di diritto pubblico di cui trattasi partecipa, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio di funzioni pubbliche;

— in caso di prestazione di servizi, sono esonerati da tale iscrizione; lo Stato membro può tuttavia prescrivere che, quando l'esecuzione della prestazione determina il loro soggiorno temporaneo nel proprio territorio, i prestatori siano tenuti ad informarne preventivamente e, nei casi urgenti, successivamente, l'autorità competente che assicura l'osservanza della disciplina professionale.

(1) Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 8.

Articolo 4

immutato

immutato

— immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- Qualora l'appartenenza ad un ente di diritto pubblico costituisca la premessa per il calcolo del compenso della prestazione nei confronti di un'istituzione debitrice, è tenuto unicamente a dare comunicazione all'ente di diritto pubblico competente per il luogo della prestazione, ai fini del calcolo del compenso sulla base delle norme valide per i nazionali.
- Il soggiorno temporaneo di cui all'articolo 4, ultimo comma, della direttiva di liberalizzazione deve essere considerato come una prestazione di servizi occasionali ai fini di un trattamento medico. Questa prestazione di servizio può essere compiuta solo nell'interesse di una persona che l'ha chiesta prima che il prestatore di servizi attraversasse la frontiera. La prestazione è compiuta solo da un medico che non si avvale in tale sede di alcuna struttura materiale, che gli consentirebbe di costituire o di curare nel paese ospite una clientela, e che non si trattiene in tale paese a scopi professionali più a lungo di quanto sia reso necessario dalla prestazione in questione.

Articolo 5 immutato

Articolo 6

1. Quando uno Stato membro ospitante subordina l'accesso dei propri cittadini ad una delle attività di cui all'articolo 2 al possesso di determinati requisiti di moralità o onorabilità, detto Stato accetta da parte dei cittadini degli altri Stati membri, come prova sufficiente a tale proposito, un documento rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, attestante che sono soddisfatti i requisiti di moralità e onorabilità richiesti da tale Stato membro per l'accesso all'attività in questione.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non subordina a requisiti del genere l'accesso all'attività in questione, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini di detto Stato membro di origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario e, inoltre, se questo documento non comprovi a sufficienza le condizioni richieste dallo Stato membro ospitante, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che corrisponda al documento dello Stato membro ospitante.

2. Quando in uno Stato membro di origine o di provenienza e in uno Stato membro ospitante vagono

Articolo 6

1. immutato

2. Quando in uno Stato membro di origine o di provenienza ovvero in uno Stato membro ospitante

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

disposizioni legislative o regolamentari concernenti il rispetto della moralità o della onorabilità e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2, lo Stato membro ospitante ottiene, su richiesta, le informazioni necessarie. Queste indicano le sanzioni disciplinari o professionali adottate nei confronti dell'interessato.

Gli Stati membri assicurano il carattere segreto di queste informazioni. *Gli Stati membri restano competenti per quanto riguarda gli effetti da attribuire sul loro territorio dalle sanzioni disciplinari o professionali inflitte in un altro Stato membro.*

3. Quando uno Stato membro ospitante esige dai beneficiari per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2 o per il suo esercizio, la prova che essi non siano stati precedentemente dichiarati falliti, e le informazioni rilasciate dai cittadini degli Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2 non forniscono tale prova, detto Stato accetta dai beneficiari cittadini degli Stati membri una dichiarazione giurata resa dall'interessato davanti a un'autorità competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando nello Stato membro ospitante è richiesta la prova della capacità finanziaria, detto Stato accetta le dichiarazioni rilasciate dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza come equivalenti agli attestati rilasciati sul proprio territorio.

4. Quando lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 o per il suo esercizio, un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive condizioni del genere per l'accesso all'attività in questione, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro di origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

vigono disposizioni legislative o regolamentari concernenti il rispetto della moralità e dell'onorabilità e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2, lo Stato membro ospitante ottiene, su richiesta, le informazioni necessarie. Queste indicano le sanzioni disciplinari o professionali adottate nei confronti dell'interessato, **qualora esse non siano cadute in prescrizione o cancellate. Dovranno essere comunicati anche tutti i procedimenti in corso nonché ogni sanzione pronunciata nel paese di provenienza successivamente alla domanda d'iscrizione. Nel caso di decisione passata in giudicato nel paese di provenienza e che colpisca un medico, gli Stati membri sono vincolati dagli effetti giuridici che sorgono dalla decisione in tale paese.**

Gli Stati membri assicurano il carattere segreto di queste informazioni.

3. immutato

4. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

5. I documenti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non dovranno essere, all'atto della presentazione, di data anteriore a 3 mesi.

5. immutato

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel caso di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro in un altro Stato membro.

6. immutato

7. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui sopra e ne informano immediatamente gli Stati membri e la Commissione.

7. immutato

Articolo 7 immutato

Articolo 8

Gli Stati membri ospitanti riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 della direttiva del Consiglio del ... relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli concernenti le attività di medico, il diritto di fare uso del titolo professionale legittimo, e della relativa abbreviazione, prescritta nello Stato membro ospitante.

Articolo 8

I cittadini degli altri Stati membri in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 della direttiva del Consiglio del ... relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli concernenti le attività di medico, **fanno uso** del titolo professionale legittimo e della relativa abbreviazione, prescritta nello Stato membro ospitante.

Articoli 9 e 10 immutati

Articolo 11

1. *Quando uno Stato membro esige dai suoi cittadini, per l'accesso ad una delle attività di cui all'articolo 2 o per il suo esercizio in favore dei mutuati, il compimento di un periodo preparatorio, detto Stato può imporre ai beneficiari della presente direttiva che essi rispondano alla stessa condizione.*

Articolo 11

soppresso

Tuttavia detto Stato è tenuto a dispensarli nella misura in cui sono in possesso di un certificato delle autorità o degli organismi competenti di uno Stato membro che attesti un esercizio pratico e lecito delle attività di cui all'articolo 2 durante un periodo uguale alla durata del periodo preparatorio prescritto nello Stato membro ospitante.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. *Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio del certificato di cui sopra.*

Articoli 12 e 13 immutati

II

Proposta di direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafi 1, 2 e 3, e 63,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 57, paragrafi 1, 2 e 3, e 63,

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli immutati

Allegato immutato

III

Proposta di direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività non salariate di medico ⁽²⁾

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafi 2 e 3, e 66,

III

Proposta di direttiva concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 57, paragrafi 2 e 3, e 66,

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli immutati

⁽¹⁾ Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 12.

⁽²⁾ Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 17.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

IV

Proposta di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività non salariate di dentista

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 54, paragrafi 2 e 3, 57, paragrafo 3, 63, paragrafi 2 e 3, e 66,

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli da 1 a 3 immutati

Articolo 4

Quando, per l'accesso alle attività previste dall'articolo 2, o per il loro esercizio, lo Stato membro ospitante esige dai propri cittadini l'iscrizione ad un'organizzazione professionale o ad un ente di diritto pubblico, ovvero quando, in uno Stato membro ospitante, tale iscrizione è la conseguenza legale dell'ammissione all'esercizio delle attività in questione, tale Stato garantisce ai cittadini degli altri Stati membri:

- In caso di stabilimento, l'iscrizione all'organizzazione professionale o all'ente di diritto pubblico alle stesse condizioni e con gli stessi diritti ed obblighi dei nazionali.

L'iscrizione comporta il diritto di voto e l'eleggibilità, nonché il diritto di accedere ai posti direttivi dell'organizzazione professionale o dell'ente di diritto pubblico. Tuttavia, tali posti direttivi possono essere riservati ai nazionali, qualora l'organizzazione professionale o l'ente di diritto pubblico partecipi, in virtù di una disposizione legislativa o regolamentare, all'esercizio dei pubblici poteri.

- In caso di prestazione di servizi, sono dispensati dall'iscrizione. Lo Stato membro può tuttavia prescrivere, quando la prestazione richieda un soggiorno temporaneo sul suo territorio, che i prestatori ne debbano preventivamente ed in caso urgente, successivamente, informare l'autorità competente che assicura il rispetto della disciplina professionale.

⁽¹⁾ Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 20.

IV

Proposta di direttiva relativa all'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi per le attività di dentista

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 54, paragrafi 2 e 3, 57, paragrafo 3, 63, paragrafi 2 e 3, e 66,

Articolo 4

immutato

— immutato

— immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- Qualora l'appartenenza ad un ente di diritto pubblico costituisca la premessa per il calcolo del compenso della prestazione nei confronti di un'istituzione debitrice, è tenuto unicamente a dare comunicazione all'ente di diritto pubblico competente per il luogo della prestazione, ai fini del calcolo del compenso sulla base delle norme valide per i nazionali.
- Il soggiorno temporaneo di cui all'articolo 4, ultimo comma della direttiva di liberalizzazione deve essere considerato come una prestazione di servizi occasionali ovvero come conseguenza di prestazioni di servizi occasionali ai fini di un trattamento medico. Questa prestazione di servizio può essere compiuta solo nell'interesse di una persona che l'ha richiesta prima che il prestatore di servizi attraversasse la frontiera. La prestazione è compiuta da un medico che non è stabilito nello Stato in cui egli compie la prestazione, cioè da un medico che non si avvale in tale sede di alcuna struttura materiale, che gli consentirebbe di costituire o di curare nel paese ospite una clientela, e che non si trattiene in tale paese a scopi professionali più a lungo di quanto sia reso necessario dalla prestazione in questione.

Articolo 5 immutato

Articolo 6

1. Quando uno Stato membro ospitante subordina l'accesso dei propri cittadini ad una delle attività di cui all'articolo 2 al possesso di determinati requisiti di moralità o onorabilità, detto Stato accetta, da parte dei cittadini degli altri Stati membri, come prova sufficiente a tale proposito, un documento rilasciato da una autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, attestante che sono soddisfatti i requisiti di moralità e onorabilità richiesti da tale Stato membro per l'accesso alle attività in questione.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non subordina a requisiti del genere l'accesso all'attività in questione, lo Stato membro ospitante può esigere dai cittadini di detto Stato membro di origine o di provenienza un estratto del casellario giudiziario, e, inoltre, se questo documento non comprovi a sufficienza le condizioni richieste dallo Stato membro ospitante, un attestato rilasciato da un'autorità competente dello Stato membro di origine o di provenienza, che corrisponda al documento dello Stato membro ospitante.

2. Quando in uno Stato membro di origine o di provenienza e in uno Stato membro ospitante vigono

Articolo 6

1. immutato

2. Quando in uno Stato membro di origine o di provenienza ovvero in uno Stato membro ospitante

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

disposizioni legislative o regolamentari concernenti il rispetto della moralità o dell'onorabilità e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2, lo Stato membro ospitante ottiene, su richiesta, le informazioni necessarie. Queste indicano le sanzioni disciplinari o professionali adottate nei confronti dell'interessato.

Gli Stati membri assicurano il carattere segreto di queste informazioni. *Gli Stati membri restano competenti per quanto riguarda gli effetti da attribuire sul loro territorio alle sanzioni disciplinari o professionali inflitte in un altro Stato membro.*

3. Quando uno Stato membro ospitante esige dai beneficiari per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2 o per il suo esercizio, la prova che essi non siano stati antecedentemente dichiarati falliti, e le informazioni rilasciate dai cittadini degli altri Stati membri, conformemente ai paragrafi 1 e 2, non forniscono tale prova, detto Stato accetta dai beneficiari cittadini degli altri Stati membri una dichiarazione giurata resa dall'interessato davanti a un'autorità competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando nello Stato membro ospitante è richiesta la prova della capacità finanziaria, detto Stato accetta le dichiarazioni rilasciate dalle banche dello Stato membro di origine o di provenienza come equivalenti agli attestati rilasciati sul proprio territorio.

4. Quando lo Stato membro ospitante richiede ai propri cittadini, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2 o per il suo esercizio, un documento relativo alle condizioni di salute fisica o psichica, detto Stato riconosce sufficiente al riguardo la presentazione del documento prescritto nello Stato membro di origine o di provenienza.

Quando lo Stato membro di origine o di provenienza non prescrive condizioni del genere per l'accesso all'attività in questione, lo Stato membro ospitante accetta dai cittadini di tale Stato membro di origine o di provenienza un attestato rilasciato da un'autorità competente di detto Stato, corrispondente agli attestati dello Stato membro ospitante.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

vigono disposizioni legislative o regolamentari concernenti il rispetto della moralità o dell'onorabilità e relative all'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 2, lo Stato membro ospitante ottiene, su richiesta, le informazioni necessarie. Queste indicano le sanzioni disciplinari o professionali adottate nei confronti dell'interessato, **qualora esse non siano cadute in prescrizione o cancellate. Dovranno essere comunicati anche tutti i procedimenti in corso nonché ogni sanzione pronunciata nel paese di provenienza successivamente alla domanda d'iscrizione. Nel caso di decisione passata in giudicato nel paese di provenienza e che colpisca un medico, gli Stati membri sono vincolati dagli effetti giuridici che sorgono dalla decisione in tale paese.**

Gli Stati membri assicurano il carattere segreto di queste informazioni.

3. immutato

4. immutato

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

5. I documenti di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 non dovranno essere, all'atto della presentazione, di data anteriore a tre mesi.

5. immutato

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel caso di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro in un altro Stato membro.

6. immutato

7. Gli Stati membri designano, nel termine previsto dall'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti e delle informazioni di cui sopra e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

7. immutato

Articolo 7 immutato

Articolo 8

1. *Gli Stati membri ospitanti riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri* in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 della direttiva del Consiglio del ..., relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli concernenti le attività di dentista, *il diritto di fare uso* del titolo professionale legittimo e della relativa abbreviazione prescritta nello Stato membro ospitante.

2. Per quanto riguarda l'Italia, detto Stato rilascia un titolo professionale ad hoc, corrispondente al titolo di studio di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista.

Articolo 8

1. **I cittadini degli altri Stati membri** in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, 3, 5 e 7 della direttiva del Consiglio del ..., relativa al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli concernenti le attività di dentista, **fanno uso** del titolo professionale legittimo e della relativa abbreviazione prescritta nello Stato membro ospitante.

2. immutato

Articoli 9 e 10 immutati

Articolo 11

1. *Quando lo Stato membro esige dai suoi cittadini, per l'accesso a una delle attività di cui all'articolo 2 o per il suo esercizio in favore dei mutuati, il compimento di un periodo preparatorio, detto Stato può imporre ai beneficiari della presente direttiva che essi rispondano alla stessa condizione.*

Tuttavia detto Stato è tenuto a dispensarli nella misura in cui sono in possesso di un certificato delle autorità degli organismi competenti di uno Stato membro che attesti un esercizio pratico e lecito delle attività di cui all'articolo 2 durante un

Articolo 11

soppresso

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

*periodo uguale alla durata del periodo preparatorio
prescritto nello Stato membro ospitante.*

2. *Gli Stati membri designano, nel termine previsto
all'articolo 12, le autorità e gli organismi competenti
per il rilascio del certificato di cui sopra.*

Articoli 12 e 13 immutati

V

**Proposta di direttiva concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed
altri titoli di dentista ⁽¹⁾**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 57, paragrafi 1,
2 e 3, e 66,

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 48, 57, paragrafi 1,
2 e 3, e 66,

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli immutati

Allegato immutato

VI

**Proposta di direttiva concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi-
nistrative per le attività non salariate di dentista⁽²⁾**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 57, paragrafi 2 e 3,
e 66,

VI

**Proposta di direttiva concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed ammi-
nistrative per le attività di dentista**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 48, 57, paragrafi 2
e 3, e 66,

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli immutati

⁽¹⁾ Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 24.

⁽²⁾ Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 28.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

VII

Proposta di raccomandazione del Consiglio riguardante la creazione, in Italia, di un ciclo di formazione universitaria per dentisti ⁽¹⁾

immutata

VIII

Raccomandazione del Consiglio riguardante i cittadini del Granducato del Lussemburgo titolari di un diploma di medico e di dentista rilasciato in uno Stato terzo ⁽²⁾

immutata

Direttive concernenti le attività non salariate dell'ostetrica

L'on. Memmel illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione giuridica, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 198/69) relative alle direttive

- I. per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate dell'ostetrica;
- II. per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli dell'ostetrica;
- III. per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso alle attività non salariate dell'ostetrica ed al loro esercizio (doc. 75/70).

Interviene il sig. Haferkamp, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

⁽¹⁾ Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 30.

⁽²⁾ Testo completo: vedi GU n. C 54 del 28. 4. 1969, pag. 31.

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relative alle direttive

- I. per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate dell'ostetrica;
- II. per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli dell'ostetrica;
- III. per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'accesso alle attività non salariate dell'ostetrica ed al loro esercizio

Il Parlamento europeo,

- viste la proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente agli articoli 54, paragrafo 2, 57, 63, paragrafo 2, e 66 del trattato CEE (doc. 198/69),
 - vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione sociale e sanitaria (doc. 75/70),
1. approva i requisiti minimi proposti dalla Commissione nella direttiva di coordinamento;
 2. è del parere che la regolamentazione contenuta nell'articolo 6 della direttiva di liberalizzazione, secondo la quale gli Stati membri in avvenire decideranno nell'ambito della propria competenza sugli effetti giuridici che hanno nel loro territorio le sanzioni disciplinari o professionali inflitte in un altro Stato membro, possa dar luogo a difficoltà giuridiche e provocare considerevoli svantaggi giuridici ai beneficiari della direttiva;
 3. è inoltre del parere che nell'articolo 8 della direttiva di liberalizzazione dovrebbe essere precisato che il beneficiario porta il titolo professionale in uso nello Stato ospitante;
 4. ritiene necessario che il campo d'applicazione delle presenti direttive sia esteso alle attività salariate;
 5. approva nel complesso le proposte della Commissione, ma la invita a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE le seguenti modifiche;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 18 del 12. 2. 1970, pagg. 1, 4 e 6.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

I

Proposta di direttiva per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività non salariate dell'ostetrica ⁽¹⁾

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 54, paragrafi 2 e 3, 57, paragrafo 3, 63, paragrafi 2 e 3, e 66,

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli da 1 a 7 immutati

Articolo 8

Gli Stati membri ospitanti riconoscono ai cittadini degli altri Stati membri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della direttiva del Consiglio del . . . per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli dell'ostetrica, il diritto di usare il corrispondente titolo professionale legittimo e la relativa abbreviazione in uso nello Stato membro ospitante.

Articoli da 9 a 12 immutati

II

Proposta di direttiva per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli di ostetrica ⁽²⁾

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafo 1, e 66,

Seguito dell'introduzione, considerando e articoli immutati

I

Proposta di direttiva per l'attuazione della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi nel settore delle attività dell'ostetrica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 54, paragrafi 2 e 3, 57, paragrafo 3, 63, paragrafi 2 e 3, e 66,

Articolo 8

I cittadini degli altri Stati membri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della direttiva del Consiglio del . . . per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli dell'ostetrica, **usano** il corrispondente titolo professionale legittimo e la relativa abbreviazione in uso nello Stato membro ospitante.

⁽¹⁾ Testo completo: vedi GU n. C 18 del 12. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ Testo completo: vedi GU n. C 18 del 12. 2. 1970, pag. 4.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽¹⁾

III

Proposta di direttiva per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività non salariate dell'ostetrica e al loro esercizio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 57, paragrafi 2 e 3, e 66,

Seguito dell'introduzione e considerando immutati

Articolo 1

1. Gli Stati membri subordinano l'accesso alle attività dell'ostetrica di cui all'articolo 2 della direttiva del Consiglio del ... e il loro esercizio al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che attesti il compimento di un ciclo globale di studio della durata minima di 15 anni.

2. Il ciclo di studi previsto al paragrafo 1 comprende, secondo gli Stati membri:

- una formazione specifica di ostetrica della durata di tre anni di studi, il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che attesti il compimento di un ciclo di studi di 12 anni (*insegnamento primario e secondario conglobato*) e che dia accesso agli istituti universitari, o di un certificato che attesti il superamento di un esame di livello equivalente;
- oppure una formazione specifica di ostetrica della durata di 2 anni di studi al minimo, il cui accesso è subordinato al possesso del diploma, certificato o altro titolo di infermiere responsabile delle cure generali, considerato all'articolo 1 della direttiva del Consiglio del ... per il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati o altri titoli di infermiere.

3. La formazione specifica dell'ostetrica considerata al paragrafo precedente risponde alle seguenti esigenze minime:

- a) essa verte obbligatoriamente sulle materie del programma di studio di cui all'allegato I e risponde alle condizioni fissate in detto allegato;

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

III

Proposta di direttive per il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'accesso alle attività dell'ostetrica e al loro esercizio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 48, 57, paragrafi 2 e 3, e 66,

Articolo 1

1. immutato

2. Il ciclo di studi previsto al paragrafo 1 comprende, secondo gli Stati membri:

- una formazione specifica di ostetrica della durata di tre anni di studi, il cui accesso è subordinato al possesso di un diploma, certificato o altro titolo che attesti il compimento di un ciclo di studi di 12 anni e che dia accesso agli istituti universitari, o di un certificato che attesti il superamento di un esame di livello equivalente;
- immutato

3. immutato

(1) Testo completo: vedi GU n. C 18 del 12. 2. 1970, pag. 6.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) essa è obbligatoriamente suddivisa come segue:
- nel caso della formazione di tre anni:
 - primo anno: 1.500 ore d'insegnamento teorico e pratico;
 - secondo e terzo anno: 3.800 ore dedicate all'insegnamento dell'ostetricia, di cui 3.000 ore d'insegnamento pratico o clinico e 800 ore d'insegnamento teorico o tecnico;
 - nel caso della formazione della durata di due anni: 3.800 ore dedicate all'insegnamento dell'ostetricia, di cui 3.000 ore d'insegnamento pratico o clinico e 800 ore d'insegnamento teorico o tecnico.

Articoli da 2 a 5 immutati

Allegato immutato

Raccomandazioni della commissione parlamentare mista CEE-Turchia

L'on. Cousté illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'associazione con la Turchia, sulle raccomandazioni approvate dalla commissione parlamentare mista CEE-Turchia ad Antalya (doc. 26/70) in relazione alla quinta relazione annuale d'attività del Consiglio d'associazione CEE-Turchia (doc. 53/70) (doc. 84/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono l'on. De Winter e il sig. Dahrendorf, *membro della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulle raccomandazioni approvate dalla commissione parlamentare mista CEE-Turchia in relazione alla quinta relazione annuale d'attività del Consiglio d'associazione

Il Parlamento europeo,

- viste le raccomandazioni approvate dalla commissione parlamentare mista CEE-Turchia (doc. 26/70) in relazione alla quinta relazione annuale d'attività del Consiglio d'associazione CEE-Turchia (doc. 53/70) nel corso della nona riunione tenutasi ad Antalya il 22 aprile 1970 (doc. 26/70);
- vista la relazione della commissione per l'associazione con la Turchia e i pareri della commissione politica e della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. 84/70);

1. approva e sostiene le raccomandazioni approvate il 22 aprile 1970 dalla commissione parlamentare mista CEE-Turchia;
2. riafferma la sua adesione alla grande opera dell'associazione, sottolineando l'importanza politica, economica e sociale che presenta l'avvicinamento progressivo del popolo turco ai popoli della Comunità;
3. constata che l'associazione tra la Turchia e la Comunità ha ottenuto nel suo quinto anno di vita risultati soddisfacenti, sia nei settori economici e commerciale che sul piano del funzionamento istituzionale;
4. si compiace che, dopo un certo rallentamento verificatosi negli ultimi mesi, lo spirito di cooperazione e comprensione che ha sempre animato i lavori di tutti gli organi dell'Associazione abbia consentito un rilancio dei negoziati in corso sull'elaborazione del protocollo addizionale che regola le condizioni del passaggio alla fase transitoria dell'associazione, nonché dei negoziati relativi al secondo protocollo finanziario;
5. è convinto che per la Turchia sia di capitale importanza passare quanto prima dalla fase preparatoria alla fase transitoria dell'associazione, pur ricordando la necessità di tener conto delle condizioni economiche e sociali della Turchia;
6. è certo che l'instaurazione progressiva dell'unione doganale tra la Turchia e la Comunità durante la fase transitoria stimolerà l'espansione economica della Turchia e il suo processo di industrializzazione pur essendo consapevole della necessità di chiedere sforzi particolari alla Turchia stessa;
7. invita pertanto il Consiglio d'associazione ad accelerare i suoi lavori affinché i negoziati possano concludersi positivamente quanto prima;
8. chiede in tale contesto al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee di riesaminare le loro offerte alla Turchia onde raggiungere un compromesso soddisfacente per entrambe le parti;
9. si associa al voto espresso dalla commissione parlamentare mista che la Comunità aumenti nella misura del possibile il volume degli aiuti finanziari previsti per il secondo protocollo finanziario allo scopo di far perdurare i soddisfacenti risultati del primo protocollo finanziario, di agevolare il ravvicinamento tra l'economia turca e quella della Comunità e di tener conto delle necessità considerevoli della Turchia ai fini del suo sviluppo economico e sociale;
10. condivide inoltre la speranza della commissione parlamentare mista CEE-Turchia che i progetti previsti dalla Comunità circa l'informazione dell'opinione pubblica sulle attività dell'associazione si concretino quanto prima;
11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente proposta di risoluzione alla Grande assemblea nazionale di Turchia, al Consiglio d'associazione, al governo turco e al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani, giovedì 9 luglio 1970, è così stabilito:

alle 10.00 e alle 15.00:

- Relazione Kriedemann sui prodotti della pesca,
- Relazione Kriedemann sulla politica delle strutture nel settore della pesca (votazione senza discussione),

- Relazione Lefèbvre sugli zuccheri,
- Relazione Lulling sui prezzi del tabacco,
- Relazione Zaccari sul miele,
- Relazione Kriedemann sulle sementi (votazione senza discussione),
- Relazione Dewulf sul lino e la canapa,
- Relazione Vals sui vini spumanti,
- Relazione Kollwelter sui premi di macellazione delle vacche,
- Relazione Adams sulla maionese.

La seduta termina alle 17.55.

H. R. NORD
Segretario generale

Joseph WOHLFART
Vicepresidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1970

PRESIDENZA DELL'ON. WOHLFART
Vicepresidente

La seduta inizia alle 10.10.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

L'on. Kriedemann illustra la sua relazione complementare, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (70) 171/def.) concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (doc. 67/70).

Intervengono gli onn. Estève, a nome del gruppo dell'UDE, Richarts e il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta modificata della Commissione (COM (70) 171 def.),
- vista la relazione complementare della commissione per l'agricoltura (doc. 67/70),
- vista la sua risoluzione sui principi di base per una politica comune nel settore della pesca ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione del 14 maggio 1970 sulla proposta modificata della Commissione ⁽³⁾,

1. constata con rincrescimento che il Consiglio si è rifiutato di consultarlo sulla proposta modificata di regolamento concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca, sebbene questa proposta modificata abbia una grande importanza sul piano dei principi;
2. constata inoltre che la Commissione non ha accolto nessuno degli emendamenti da esso formulati alla proposta della Commissione (COM (68) 288/def.), che senza eccezioni miravano a garantire, mediante disposizioni cogenti, l'instaurazione di un mercato comune per i prodotti della pesca più importanti come pure la parità delle condizioni concorrenziali per i prodotti di questo settore;
3. invita la Commissione ad adoperarsi, con tutti i mezzi a sua disposizione in virtù delle sue competenze e delle sue responsabilità, perchè la decisione che sarà presa dal Consiglio sulla base della presente proposta entri in vigore soltanto allorchè saranno poste tutte le premesse per il funzionamento di un mercato comune dei prodotti della pesca sulla base di pari condizioni concorrenziali, tenendo conto a tale effetto degli emendamenti proposti dal Parlamento;
4. constata che la proposta della Commissione di far partecipare i produttori ai costi degli interventi di mercato introduce nella politica agricola comune un nuovo elemento che si discosta dalle concezioni anteriori della Commissione e dal parere espresso in materia dal Parlamento europeo;
5. è dell'avviso che la responsabilità dei produttori o delle loro associazioni in ordine all'applicazione dei regolamenti di mercato nel settore dei prodotti della pesca, ivi compresa la partecipazione ai costi, non dovrà essere considerata come un precedente per altri prodotti in merito ai quali non intende pronunciarsi nel quadro del testo in esame;
6. invita la sua commissione competente a seguire ulteriormente con attenzione i problemi inerenti all'instaurazione di una politica comune nel settore della pesca ed a riferirgli nuovamente in tempo utile;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 10 del 14. 2. 1968, pag. 57.

⁽²⁾ GU n. C 116 dell'8. 11. 1968, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. C 65 del 5. 6. 1970, pag. 60.

Regolamento concernente le strutture nel settore della pesca

Dopo l'intervento dell'on. Kriedemann, il Presidente mette in votazione senza discussione la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Kriedemann, elaborata a nome della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. COM (70) 605/def.) concernente un regolamento relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (doc. 88/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla proposta modificata della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM (70) 605/def.),
- sulla base della sua risoluzione del 24 ottobre 1968 sulla primitiva proposta della Commissione ⁽¹⁾,

1. prende atto della proposta modificata in base alla quale saranno consentite, per la durata di cinque anni, deroghe, limitate nello spazio, al principio del libero accesso di tutti coloro che esercitano la pesca alle acque territoriali degli Stati membri;
2. riprenderà in esame questo problema non appena disporrà della relazione della Commissione sulle condizioni di lavoro della pesca costiera;
3. incarica la sua commissione per l'agricoltura di tenersi costantemente informata sul modo in cui viene utilizzata la prevista deroga e di riferirne, se del caso, al Parlamento europeo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Regolamento concernente gli zuccheri (saccarosio), lo sciroppo di glucosio e il destrosio

L'on. Lefèbvre illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 187/69) concernente un regolamento relativo alla fabbricazione e al commercio degli zuccheri (saccarosio), dello sciroppo di glucosio e del destrosio (doc. 66/70).

Interviene il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*.

Interviene inoltre l'on. Cipolla, per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

⁽¹⁾ GU n. C 116 dell'8. 11. 1968, pag. 5.

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla fabbricazione e al commercio degli zuccheri (saccarosio), dello sciroppo di glucosio e del destrosio

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 187/69),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura, il parere della commissione sociale e sanitaria e il parere della commissione giuridica (doc. 66/70),
1. approva di massima la proposta della Commissione;
 2. sottolinea che la presente regolamentazione, anche se contribuisce a facilitare la libera circolazione dello zucchero all'interno della Comunità, non incide direttamente sul sistema di organizzazione del mercato nel settore dello zucchero e segnatamente sulla fissazione dei prezzi;
 3. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, le seguenti modifiche;
 4. attira inoltre l'attenzione della Commissione su taluni suggerimenti formulati nella relazione della commissione per l'agricoltura;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE ⁽²⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla fabbricazione e al commercio degli zuccheri (saccarosio), dello sciroppo di glucosio e del destrosio

Introduzione e considerando 1 e 2 immutati

3. considerando d'altra parte che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero presuppone che vengano determinate sul piano comunitario le diverse qualità di zucchero (saccarosio) commercializzate, le loro caratteristiche di composizione e le rispettive norme di etichettatura e di condizionamento; che tale regolamentazione dev'essere estesa allo sciroppo di glucosio e al destrosio, *data l'importanza della loro utilizzazione come prodotti sostitutivi del saccarosio;*

3. considerando d'altra parte che il buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero presuppone che vengano determinate sul piano comunitario le diverse qualità di zucchero (saccarosio) commercializzate, le loro caratteristiche di composizione e le rispettive norme di etichettatura e di condizionamento; che tale regolamentazione dev'essere estesa allo sciroppo di glucosio e al destrosio, **dato che tali prodotti possono essere utilizzati agli stessi fini del saccarosio;**

Considerando da 4 a 6 e articoli da 1 a 5 immutati

⁽¹⁾ GU n. C 1 del 6. 1. 1970, pag. 4 e rettifiche nella GU n. C 5 del 13. 1. 1970, pag. 19.

⁽²⁾ Testo completo: vedi GU n. C 1 del 6. 1. 1970, pag. 4 e C 5 del 13. 1. 1970, pag. 19.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

*Articolo 6**Articolo 6*

1. Fatte salve le misure che verranno adottate dal Consiglio in materia di etichettatura degli alimenti, i prodotti definiti all'articolo 1 possono essere commercializzati soltanto se il loro imballaggio o la loro etichetta reca, ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili, le indicazioni seguenti:

- a) la denominazione con la quale i prodotti sono designati all'articolo 1; tuttavia la denominazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere utilizzata anche per designare il prodotto definito al paragrafo 3;
- b) il peso netto espresso in grammi o chilogrammi;
- c) il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante, del condizionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
- d) per lo sciroppo di glucosio e lo sciroppo di glucosio disidratato destinati ad essere impiegati nei dolciumi a base di zucchero, la menzione: «per uso esclusivo nei dolciumi a base di zucchero» o la denominazione: «sciroppo di glucosio per dolciumi», mentre il tenore effettivo di anidride solforosa del prodotto dev'essere indicato sulle fatture o sui documenti d'accompagnamento;
- e) il nome del paese d'origine per i prodotti provenienti dai paesi terzi.

2. Se la menzione «di canna» accompagna la denominazione dei prodotti definiti all'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, detti prodotti devono provenire esclusivamente dalla trasformazione della canna da zucchero.

3. Quando i prodotti definiti all'articolo 1 sono condizionati in imballaggi di peso netto superiore a 10 kg e non sono commercializzati al minuto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono anche figurare soltanto sulle fatture o sui documenti di accompagnamento.

4. In deroga al paragrafo 1 e nel caso d'imballaggio di contenuto inferiore a 50 g, le indicazioni di cui alle lettere da b) ad e) possono anche figurare soltanto sugli imballaggi nei quali sono commercializzate più unità dello stesso prodotto.

5. *Gli Stati membri possono vietare il commercio dei prodotti definiti all'articolo 1 se le indicazioni di*

1. immutato

a) immutato

b) immutato

c) immutato

d) per lo sciroppo di glucosio **di cui all'articolo 1, punto 4, in fine** e per lo sciroppo di glucosio disidratato **di cui all'articolo 1, punto 5, in fine**, destinati ad essere impiegati nei dolciumi a base di zucchero, ...

e) immutato

2. immutato

3. immutato

4. immutato

5. Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 3, possono essere redatte in più

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

cui al paragrafo 1, lettere a) e d), non figurano nelle rispettive lingue nazionali su una delle facce principali dell'imballaggio o, nel caso di cui al paragrafo 3, sulle fatture o sui documenti di accompagnamento.

Articolo 7

Le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti definiti all'articolo 1 vengono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Articolo 8

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al Comitato un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito al progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

3. a) *La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del Comitato;*

b) *Quando tali misure non sono conformi al parere del Comitato e in mancanza di un parere, la Commissione presenta immediatamente al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;*

c) *Se il Consiglio non ha deliberato allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere da detta presentazione, la Commissione adotta le misure proposte.*

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

li lingue a condizione che una di esse sia una lingua della Comunità.

Articolo 7

Le modalità relative al prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari per il controllo della composizione e delle caratteristiche di fabbricazione dei prodotti definiti all'articolo 1 vengono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 6, entro i sei mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 8

1. immutato

2. immutato

3. La Commissione adotta misure di immediata applicazione. Qualora tuttavia il parere del Comitato non sia conforme a tali misure, esse vengono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso la Commissione può rinviare, a decorrere dalla data della notifica, l'esecuzione delle misure da essa adottate. Il Consiglio può, conformemente alla procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato, prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

Articolo 9

Il presente regolamento non si applica

- a) allo zucchero in polvere;
- b) ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 9

Il presente regolamento non si applica

- a) allo zucchero in polvere **impalpabile**;
- b) ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 10 immutato

Allegato immutato

Regolamenti in materia di prezzi per il tabacco applicabili al raccolto 1970

L'onorevole Lulling illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulle proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 57/70) relative a

- I. un regolamento che fissa i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento come pure le qualità di riferimento per il tabacco in foglia applicabili al raccolto 1970
- II. un regolamento che fissa i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in colli applicabili al raccolto 1970
(doc. 81/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono gli onn. Richarts, a nome del gruppo democratico cristiano, Baas, a nome del gruppo liberale e misto, Briot, a nome del gruppo dell'UDE, Vetrone, Cipolla, il sig. Mansholt, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, e l'on. Lulling, *relatore*.

Il Parlamento approva nell'ordine le due seguenti risoluzioni:

I

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa ad un regolamento che fissa i prezzi d'obiettivo e i prezzi di intervento come pure le qualità di riferimento per il tabacco in foglia applicabili al raccolto 1970

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 57/70),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 81/70),

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 19. 6. 1970, pag. 16.

I. *Per quanto concerne il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio* ⁽¹⁾

1. constata che il regolamento adottato dal Consiglio non ha tenuto conto del parere formulato dal Parlamento europeo inteso a creare un'organizzazione comune dei mercati che non comportasse interventi ma fosse basata su un regime di contratti tra coltivatori ed acquirenti;
2. ribadisce le sue preoccupazioni di fronte ad un pericolo di eccedenze risultanti da un regime che comporti al tempo stesso una completa libertà di produzione e una garanzia di acquisto da parte della Comunità;
3. prende atto nondimeno delle disposizioni dell'articolo 13 di questo regolamento, che prevede:
 - a) misure generali concernenti l'insieme delle varietà, per il caso in cui la produzione comunitaria raggiunga un livello superiore ad una determinata percentuale del livello medio realizzato per queste stesse varietà nel corso dei tre raccolti precedenti (par. 6);
 - b) misure specifiche per un gruppo di varietà, qualora i quantitativi presi a carico dagli organismi d'intervento superino, per un raccolto dato, una percentuale fissata della produzione e comunque un determinato quantitativo (par. 1);
4. si rammarica di essere stato consultato soltanto sulle proposte relative ai prezzi, sebbene la fissazione di questi ultimi vada considerata nel contesto delle disposizioni volte a stabilire i premi concessi agli acquirenti di tabacco in foglia, alle norme generali che disciplinano l'acquisto di tabacco da parte degli organismi d'intervento, alla fissazione delle percentuali e dei quantitativi presi a carico da parte degli organismi d'intervento nonché alla percentuale della produzione comunitaria di tabacco che fa scattare le procedure previste dall'articolo 13;
5. prende atto del fatto che in base a tali proposte il costo prevedibile per il primo anno è di 118 milioni di u.c., prendendo come base di calcolo l'ammontare dei premi;
6. considera elevato tale costo se lo si raffronta con il valore complessivo della produzione di tabacco in foglia, valutato a 206 milioni di u.c., ed insiste affinché a partire dalla prossima campagna la fissazione dei prezzi di obiettivo sia effettuata tenendo rigorosamente conto dei criteri enumerati all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 727/70.

II. *Per quanto concerne la proposta di regolamento che fissa i prezzi d'obiettivo e i prezzi d'intervento come pure le qualità di riferimento per il tabacco in foglia applicabili al raccolto 1970*

7. ritiene che il regime dei prezzi definito agli articoli da 2 a 7 del regolamento (CEE) n. 727/70 sia applicabile per il primo anno solo a condizione che venga rispettato il disposto dell'articolo 20, paragrafo 2, il quale statuisce che i «prezzi d'obiettivo sono fissati in modo che i prezzi d'intervento si collochino ad un livello tale da garantire ai produttori, per ciascuna varietà, prezzi perlomeno uguali a quelli realizzati in media per i raccolti degli anni 1967, 1968 e 1969, maggiorati, se necessario, dell'incidenza degli aiuti concessi durante lo stesso periodo»;
8. constata che la Commissione ha dovuto basarsi, per il calcolo dei prezzi d'obiettivo della campagna 1970, sui dati forniti dagli Stati membri, tenendo presente che taluni prezzi praticati finora rispondano più a preoccupazioni sociali che a considerazioni d'ordine economico;
9. approva il sistema di calcolo stabilito dalla Commissione per l'ottenimento della media di cui all'articolo 20, paragrafo 2, tenuto conto in particolare delle modificazioni delle parità monetarie verificatesi in alcuni paesi membri;
10. può aderire in linea di massima, ciò considerato, alla proposta di regolamento;
11. rileva tuttavia che l'incidenza degli aiuti di cui beneficiavano finora i coltivatori italiani non è stata presa in considerazione se non attraverso i prezzi proposti come prezzi di intervento derivati per i tabacchi in colli;

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

12. teme, di conseguenza, che i prezzi d'obiettivo proposti per i tabacchi italiani non rispondano alle condizioni definite all'articolo 20, paragrafo 2, soprattutto per quanto riguarda il livello dei prezzi da garantire ai coltivatori;
13. invita la Commissione delle Comunità europee a presentargli, un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, una relazione sull'andamento della produzione e dei prezzi e sulle ripercussioni finanziarie che ne derivano;
14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

II

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a un regolamento che fissa i prezzi d'intervento derivati e le qualità di riferimento per il tabacco in colli applicabili al raccolto 1970

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 57/70),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 81/70),
1. osserva che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio ⁽²⁾, «per il tabacco in colli proveniente da tabacco in foglia raccolto nella Comunità e che ha subito le operazioni di prima trasformazione e di condizionamento possono essere fissati prezzi d'intervento derivati»;
 2. constata che la proposta di regolamento che gli è sottoposta tende a fissare prezzi d'intervento derivati per un solo paese membro, l'Italia;
 3. si meraviglia che non siano previsti prezzi d'intervento derivati per l'insieme delle varietà prodotte nella Comunità dal momento che è più utile un intervento sui tabacchi in colli che non sui tabacchi in foglia;
 4. constata che la Commissione non sarebbe in grado di giustificare le sue proposte di prezzo se dovesse applicare i criteri dell'articolo 6, paragrafo 2, dato che i costi di trasformazione che essa ha dovuto prendere in considerazione, soprattutto per alcune varietà di tabacco, sembrano valutati con eccessiva larghezza rispetto alle spese normalmente sostenute per queste stesse varietà;
 5. giudica quindi troppo ampio il divario tra prezzi d'obiettivo e prezzi d'intervento derivati, soprattutto per alcune varietà di tabacco;
 6. sottolinea il pericolo, sia per il FEAOG che per i coltivatori stessi, di un prezzo iniziale troppo elevato per i tabacchi in colli, che tornerebbe ad esclusivo vantaggio degli operatori della prima trasformazione;
 7. non può, in tali condizioni, esprimere un parere favorevole nei confronti del regolamento proposto;

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 19. 6. 1970, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

8. invita la Commissione a svolgere quanto prima un'inchiesta sulle spese corrispondenti ai costi delle imprese di prima trasformazione e di condizionamento, installate nelle Comunità e ben gestite, e a trasmettergliene i risultati;
9. invita inoltre la Commissione a elaborare, sulla base di tale inchiesta, nuove proposte di prezzi d'intervento derivati, valide per tutte le varietà di tabacco prodotte nella Comunità;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

La seduta, interrotta alle 12.40, è ripresa alle 15.05.

PRESIDENZA DELL'ON. TERRENOIRE

Vicepresidente

Regolamento concernente la produzione e il commercio del miele

L'on. Zaccari illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 7/70) concernente un regolamento relativo alla produzione e al commercio del miele (doc. 83/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alla produzione ed al commercio del miele

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 7/70),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura ed il parere della commissione sociale e sanitaria (doc. 83/70),
1. approva in linea di massima la proposta della Commissione;
 2. invita la Commissione a far proprie, conformemente all'articolo 149, secondo comma, del trattato della CEE le seguenti modifiche;
 3. invita il suo Presidente a trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio ed alla Commissione delle Comunità europee.

⁽¹⁾ GU n. C 69 dell'11. 6. 1970, pag. 11.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE ⁽¹⁾

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione
ed al commercio del miele**

Introduzione e considerando da 1 a 4 immutati

5. considerando che, nei casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che *istituisca una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del Comitato permanente per i prodotti alimentari istituito con decisione del Consiglio in data 13 novembre 1969* ⁽²⁾.

5. considerando che, nei casi per i quali il Consiglio conferisce alla Commissione competenze per l'attuazione di norme stabilite nel settore dei prodotti alimentari, occorre prevedere una procedura che **permetta alla Commissione di avvalersi dell'opera degli esperti degli Stati membri.**

Articoli da 1 a 3 immutati

Articolo 4

Il miele, confezionato in imballaggi il cui contenuto è superiore a 50 grammi, può essere commercializzato solo con i seguenti pesi netti: 250 grammi, 500 grammi e multipli di 500 grammi.

Articolo 4

Il miele, confezionato in imballaggi il cui contenuto è superiore a 50 grammi, può essere commercializzato solo con i seguenti pesi netti: **125 grammi, 250 grammi, 500 grammi, 750 grammi** e multipli di 500 grammi.

Articolo 5

1. Fatte salve le misure che la Comunità dovrà adottare in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, il miele può essere commercializzato solo se sul suo recipiente o sull'etichettatura figurano le seguenti indicazioni, ben visibili, chiaramente leggibili ed indelebili:

- a) la denominazione «miele» o una delle denominazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
- b) il peso netto, espresso in grammi o in chilogrammi;
- c) il nome, il cognome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del produttore, del condizionatore o di un venditore: la persona in questione deve essere residente nel territorio della Comunità;
- d) il nome del paese d'origine per i prodotti provenienti dai paesi terzi; in caso di miscela di miele proveniente da un paese terzo con un miele di origine comunitaria o di altra origine, l'indicazione «*miele straniero*».

Articolo 5

1. immutato

- a) immutato
- b) immutato
- c) immutato

d) il nome del paese d'origine per i prodotti provenienti dai paesi terzi; in caso di miscela di miele proveniente da un paese terzo con un miele di origine comunitaria o di altra origine, l'indicazione «**miele d'importazione**».

⁽¹⁾ Testo completo: vedi GU n. C 69 dell'11. 6. 1970, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1969, pag. 9.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITA EUROPEE

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

2. La denominazione «miele» di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere completata da:

- a) un'indicazione inerente all'origine florale o vegetale solo se una parte importante del prodotto proviene effettivamente dall'origine indicata e ne possiede le caratteristiche organolettiche e microscopiche;
- b) un nome geografico solo se il prodotto proviene totalmente dalla regione indicata.

3. Qualora il miele sia confezionato in recipienti di peso netto superiore a 10 chilogrammi e non sia commercializzato al minuto, le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere da b) a d), possono figurare solo sulle fatture o sui documenti di accompagnamento.

4. *Gli Stati membri possono vietare il commercio del miele qualora le indicazioni previste al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 non figurino sul recipiente o sull'etichettatura nelle rispettive lingue nazionali.*

2. immutato

3. immutato

4. Le indicazioni previste al paragrafo 1, lettera a), ed al paragrafo 2, possono essere redatte in varie lingue di cui almeno una deve essere lingua ufficiale delle Comunità.

Articolo 6 immutato

Articolo 7

1. Nel caso in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato permanente per i prodotti alimentari, in appresso denominato il «Comitato», è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente possa stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di 12 voti: ai voti degli Stati membri è applicata la ponderanza di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) *La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del Comitato;*

b) *quando le misure previste non sono conformi al parere del Comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da*

Articolo 7

1. immutato

2. immutato

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione;

Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere espresso dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata;

- c) se al termine di 3 mesi a decorrere dalla comunicazione al Consiglio quest'ultimo non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Il presente regolamento non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità.

Articolo 9

1. Il presente regolamento è applicato a decorrere dal 1° luglio 1970.

2. Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri *vigilano* ad informare la Commissione, a tempo debito per presentare le sue osservazioni, *in merito ad ogni progetto successivo di disposizioni principali* di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

TESTO MODIFICATO DAL PARLAMENTO EUROPEO

misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione;

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'art. 43, par. 2, del trattato, può pretendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 8

Il presente regolamento non si applica ai prodotti destinati ad essere esportati fuori della Comunità che devono portare una indicazione distintiva.

Articolo 9

1. Il presente regolamento è applicato a decorrere dal 1° gennaio 1971.

2. Subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri **sono tenuti** ad informare la Commissione, a tempo debito per presentare le sue osservazioni, **su tutti i progetti** di carattere legislativo, regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dal presente regolamento.

immutato

Allegato immutato

Direttiva concernente vari tipi di sementi

Il Presidente mette in votazione senza discussione la risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Kriedemann, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta di direttiva della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 60/70) che modifica le direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, nonché la direttiva del Consiglio del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibre (doc. 85/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva della Commissione delle Comunità europee al Consiglio che modifica le direttive del Consiglio, del 14 giugno 1966, relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate, nonché la direttiva del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 60/70),
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 85/70),
1. accoglie con soddisfazione la comunicazione della Commissione sui progressi che sono stati compiuti nell'attuazione del mercato comune delle sementi;
 2. invita la Commissione ad adoperarsi ulteriormente per garantire agli agricoltori della Comunità uguali possibilità di accesso ad uno dei loro più importanti mezzi di produzione, vale a dire le sementi;
 3. approva la proposta della Commissione;
 4. incarica la commissione per l'agricoltura di seguire attentamente l'ulteriore evoluzione in questo settore;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Regolamento concernente il lino e la canapa

L'on. Dewulf illustra la sua relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 72/70) concernente un regolamento che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1970/1971 (doc. 82/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono gli onn. Zaccari, Richarts e Vetrone.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1970/1971

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽²⁾,
- consultato d'urgenza dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 72/70),
- avendo ricevuto inoltre, per informazione, la proposta modificata di regolamento (CEE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (doc. COM (70) 609 def.),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 82/70),

⁽¹⁾ GU n. C 74 del 19. 6. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 89 del 14. 7. 1970.

1. constata con soddisfazione che le modifiche apportate dalla Commissione delle Comunità europee alla proposta concernente un regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle fibre tessili vengono incontro alle preoccupazioni del Parlamento europeo;
2. ricorda che vorrebbe veder incoraggiate per il lino e la canapa le colture a contratto, segnatamente nel quadro di associazioni di produttori;
3. insiste nuovamente affinché nell'applicare i regolamenti si cerchi di realizzare un equilibrio tra produzione e smercio e si propone di esaminare in questo spirito la relazione annuale che la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento in applicazione all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base;
4. approva in via di principio la proposta di regolamento del Consiglio che fissa l'aiuto per il lino e la canapa per la campagna di commercializzazione 1970/1971, lasciando impregiudicato il suo atteggiamento circa l'ammontare e le modalità dell'aiuto da accordare per le campagne successive;

Per quanto concerne in particolare il lino:

5. chiede alla Commissione delle Comunità europee di presentargli prima della campagna di commercializzazione 1971/1972 una relazione circostanziata sul problema della ripartizione dell'aiuto tra linicoltura e stigliatura;

Per quanto concerne in particolare la canapa:

6. ritiene che le possibilità offerte dall'articolo 2 del regolamento di base debbano permettere in tale settore una migliore organizzazione della produzione e dell'adattamento delle sue strutture di trasformazione e di commercializzazione;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Regolamento concernente i vini spumanti

Dopo l'intervento dell'on. Vals, il Parlamento esamina la relazione interlocutoria, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 20/70) concernente un regolamento relativo ai vini spumanti di qualità della Comunità (doc. 95/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo ai vini spumanti di qualità della Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43 del trattato CEE (doc. 20/70),
- vista la relazione interlocutoria della commissione per l'agricoltura (doc. 95/70),

⁽¹⁾ GU n. C 55 del 9. 5. 1970, pag. 7.

1. sottolinea l'incremento della produzione di vini spumanti nella Comunità e l'importanza della proposta di regolamento, particolarmente per talune regioni viticole;
2. ritiene che il progetto di regolamento in esame possa determinare spiacevoli confusioni tra i «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate» ed i «vini spumanti di qualità»;
3. invita pertanto la Commissione a modificare l'articolo 1 della proposta di regolamento, in modo da porre chiaramente il principio che i vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate debbono soddisfare innanzitutto le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 817/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, che sancisce disposizioni particolari relative ai vini di qualità prodotti in regioni determinate;
4. invita la Commissione, accolto questo principio, a trarne le conseguenze per l'insieme degli articoli del regolamento in esame;
5. si riserva di esprimere il suo parere formale sull'insieme della proposta di regolamento in occasione di un'ulteriore tornata;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Regolamento concernente i premi di macellazione delle vacche e di non commercializzazione nel settore del latte

L'on. Boscary-Monsservin, *presidente della commissione per l'agricoltura*, in sostituzione del relatore on. Kollwelter, illustra la relazione, elaborata a nome della commissione per l'agricoltura, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 86/70) concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. 87/70).

Per l'esame di questa relazione era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono l'on. Aigner, il sig. Mansholt, *vice-presidente della Commissione delle Comunità europee*, gli onn. Boscary-Monsservin, Scardaccione, Richarts, il sig. Mansholt, gli onn. Dröscher, Dulin, Boscary-Monsservin, Dulin e Scardaccione.

Su proposta dell'on. Boscary-Monsservin, *presidente della commissione per l'agricoltura*, il Parlamento decide di riprendere per l'articolo 2 il testo proposto dalla Commissione delle Comunità europee e di sopprimere quindi il paragrafo 3 della proposta di risoluzione.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1975/69 del Consiglio, del 6 ottobre 1969, che istituisce un regime di premi di macellazione delle vacche e di premi di non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio conformemente all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato CEE (doc. 86/70),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura (doc. 87/70),

⁽¹⁾ GU n. C 95 del 24. 7. 1970.

1. si compiace del fatto che con questo regolamento viene prevista una giusta soluzione per i casi in cui il beneficiario del premio non può adempiere, senza che ne abbia colpa, le condizioni stabilite per la concessione del premio;
2. approva in linea di massima la proposta della Commissione;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

**Direttiva concernente la maionese e altre salse
— Deferimento ad una commissione**

L'on. Adams propone, a nome della commissione sociale e sanitaria, che la sua relazione sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (doc. 223/69) concernente una direttiva relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in merito alla maionese, alle salse derivate dalla maionese e alle altre salse per condimento ottenute per emulsione (doc. 76/70), venga rinviata in commissione.

Interviene l'on. Boscary-Monsservin, che chiede che la proposta in esame venga deferita per parere anche alla commissione per l'agricoltura.

Interviene inoltre l'on. Richarts.

Il Parlamento decide che la relazione sia rinviata in commissione e che la proposta di direttiva (doc. 223/69) sia deferita per parere anche alla commissione per l'agricoltura.

Ordine del giorno della prossima seduta

Il Presidente ricorda che l'ordine del giorno della seduta che avrà luogo domani, venerdì 10 luglio 1970, è così stabilito:

ore 9.30

- Relazione dell'on. Oele sull'evoluzione congiunturale nella Comunità,
- Relazione dell'on. Fellermaier sul regime applicabile al granoturco originario degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare,
- Relazione dell'on. Dewulf su un regolamento concernente taluni prodotti agricoli, originari della Tanzania, dell'Uganda e del Kenia.

Interviene l'on. Boscary-Monsservin.

La seduta termina alle 16.00.

H. R. NORD
Segretario generale

Mario SCELBA
Presidente

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 10 LUGLIO 1970

PRESIDENZA DELL'ON. SCELBA

Presidente

La seduta inizia alle 9.40.

Approvazione del processo verbale

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Comunicazione del Consiglio

Il Presidente informa il Parlamento di aver ricevuto dal Consiglio delle Comunità europee copia conforme dei seguenti accordi:

- Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica democratica del Sudan per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare,
- Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dello Yemen per la fornitura di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare.

Congiuntura economica nella Comunità

L'on. Oele illustra la sua relazione complementare, elaborata a nome della commissione economica, sull'evoluzione congiunturale nella Comunità (doc. 79/70).

Per l'esame di questa relazione complementare era stata decisa la procedura d'urgenza.

Intervengono gli onn. Bos, a nome del gruppo democratico cristiano, Bousquet, a nome del gruppo dell'UDE, Lange, a nome del gruppo socialista, che chiede, in qualità di presidente della commissione economica, che al testo tedesco della proposta di risoluzione vengano apportate due modifiche di ordine redazionale, il sig. Barre, *vicepresidente della Commissione delle Comunità europee*, gli onn. Lange, Oele, *relatore*, il sig. Barre, l'on. Bos e il sig. Barre.

Il Parlamento approva la seguente risoluzione:

RISOLUZIONE**sull'evoluzione congiunturale nella Comunità**

Il Parlamento europeo,

- visto il quadro riassuntivo della situazione congiunturale nella Comunità presentato il 28 maggio 1970 dal vicepresidente della Commissione delle Comunità europee alla commissione economica,
- vista la relazione della commissione economica (doc. 79/70),

1. ricorda quanto da esso affermato nella sua risoluzione del 10 aprile 1970 sulla situazione economica della Comunità nel 1969 e sulle prospettive per il 1970 ⁽¹⁾;
2. constata che dopo il dibattito in seduta plenaria del 10 aprile 1970 sulla congiuntura economica nella Comunità, la necessità di contenere in maniera più efficace l'aumento dei prezzi si è ancora accentuata;
3. constata che attualmente nella Comunità e negli altri paesi industrializzati dell'Occidente sono in corso, contemporaneamente, massicci aumenti dei prezzi per cui non può prodursi alcuna, o pressochè alcuna, reciproca compensazione delle disparità che registra la situazione congiunturale negli Stati membri;
4. constata che la politica congiunturale degli Stati membri perde efficacia in seguito all'integrazione economica, e ritiene pertanto necessario che si sviluppi la politica congiunturale comunitaria e che gli Stati membri si servano degli strumenti di politica congiunturale in maniera più conforme alle esigenze comunitarie;

⁽¹⁾ GU n. C 51 del 29. 4. 1970, pag. 24.

5. è del parere che le persistenti tendenze inflazionistiche nella Comunità rendano necessari soprattutto
- un potenziamento degli strumenti di politica congiunturale degli Stati membri
 - un effettivo abbinamento della politica congiunturale e della politica economica a medio termine nelle Comunità;
 - un più stretto coordinamento delle politiche monetaria e creditizia;
6. reputa a tal fine auspicabile che nella prospettiva di un'azione comune si conferisca ai governi la facoltà di servirsi, accanto ai mezzi delle politiche di bilancio, monetaria e creditizia ed entro certi limiti ristretti, dello strumento di politica fiscale in modo che i tassi delle imposte vengano selettivamente modificati e nel contempo siano adottati provvedimenti fiscali selettivi nel settore degli investimenti;
7. ritiene che un aumento delle competenze dei governi in materia di politica congiunturale sia accettabile solamente se la politica congiunturale viene inserita in una politica economica a medio termine i cui obiettivi vengano fissati nella Comunità in maniera democratica;
8. reputa pertanto che uno dei compiti essenziali della nuova Commissione europea sia quello di instaurare, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, consultazioni periodiche con i rappresentanti delle parti sociali, per giungere ad un'azione più comunitaria in maniera di politica congiunturale, che meglio si inserisca nella distribuzione, da stabilire nell'ambito di una politica strutturale, dei frutti dell'espansione economica;
9. ricorda a questo proposito, ancora una volta, di aver auspicato che venga istituito a suo tempo un Ufficio europeo per la programmazione economica;
10. è dell'opinione che il coordinamento di cui al paragrafo 5 c) possa essere proficuo solamente se vengono presi dei provvedimenti per porre sotto controllo il mercato delle eurovalute;
11. è del parere che il costante e sensibile deficit della bilancia dei pagamenti degli Stati Uniti rappresenti un serio pericolo per l'equilibrio monetario internazionale e insiste affinché si proceda a un colloquio, tra la Comunità e il governo americano, circa le possibilità di una graduale diminuzione di questo deficit e di un graduale trasferimento di una parte delle funzioni di valuta di riserva del dollaro alle valute degli Stati membri;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione ad essa attinente al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee.

Rinvio in commissione

Il Presidente informa il Parlamento di aver ricevuto dall'on. Achenbach, *presidente della commissione per le relazioni con i paesi africani e il Madagascar*, e dall'on. Boscary-Monsservin, *presidente della commissione per l'agricoltura* una lettera in cui essi chiedono il rinvio in commissione della relazione dell'on. Fellermaier (doc. 92/70) e della relazione dell'on. Dewulf (doc. 93/70).

Intervengono gli onn. Dewulf, Vredeling, Westerterp, Hein, Vredeling, Dewulf, Hein e Westerterp.

Queste due relazioni sono rinviate in commissione.

Calendario delle prossime sedute

Su proposta dell'Ufficio di presidenza ampliato, il Parlamento decide di tenere:

- le sue prossime sedute il 15 e 16 settembre a Strasburgo, con il seguente ordine del giorno:

Lunedì 14 settembre 1970:

riservato alle riunioni dei gruppi politici.

Martedì 15 settembre 1970

alle 10.00:

Interrogazione orale n. 17/69, con discussione, della commissione politica del Parlamento europeo alla Commissione delle Comunità europee, sulla politica comunitaria della gioventù e sulla creazione di un ufficio europeo della gioventù;

alle 15.00:

Dichiarazione programmatica del sig. Malfatti, *Presidente della Commissione delle Comunità europee*, sull'attività della Commissione.

(Dopo la dichiarazione, sospensione della seduta per permettere ai gruppi politici di esaminare la dichiarazione del sig. Malfatti.);

alle 17.00:

Discussione sulla dichiarazione del sig. Malfatti.

Mercoledì 16 settembre 1970

dalle 9.00 alle 10.30:

riunioni dei gruppi politici;

alle 10.30:

— Interrogazione orale n. 5/70, con discussione, al Consiglio delle Comunità europee, sulla condotta dei negoziati in vista dell'adesione.

— Eventualmente, due interrogazioni orali con discussione del gruppo socialista al Consiglio su

1. l'unione politica
2. la procedura di designazione dei membri della Commissione europea

— Eventualmente, relazione dell'on. Fellermaier sul regime applicabile al granturco originario degli Stati africani e malgascio associati o dei paesi e territori d'oltremare (doc. 92/70) e del-

l'on. Dewulf su un regolamento concernente taluni prodotti agricoli, originari della Tanzania, dell'Uganda e del Kenia (doc. 93/70).

Il Presidente comunica inoltre che il sig. Schiller, *Presidente del Consiglio delle Comunità*, sarà invitato a fare una dichiarazione al Parlamento su alcuni problemi di attualità (trattative per l'unione politica e unione monetaria).

alle 15.00:

— Discussione generale sulla dichiarazione del Presidente del Consiglio.

(Al termine della discussione: eventualmente riunioni dei gruppi politici)

— Eventualmente votazione della proposta di risoluzione che figura nella relazione dell'on. Berkhouwer sulle regole di concorrenza e la posizione delle imprese europee.

— L'iscrizione definitiva all'ordine del giorno di questa proposta di risoluzione dipenderà dall'esito delle deliberazioni della commissione economica, alla quale il Presidente intende chiedere di riesaminare il suddetto problema;

II. la seduta comune con l'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa il 17 settembre 1970 a Strasburgo.

Intervengono gli onn. Vredeling, Dewulf e Burger.

Approvazione del processo verbale

Conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento, il Parlamento approva il processo verbale della presente seduta.

Interruzione della sessione

Il Presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 12.15.

H. R. NORD
Segretario generale

Mario SCALBA
Presidente

PRIMO ORIENTAMENTO PER UNA POLITICA ENERGETICA COMUNITARIA

1969, 190 pagine (francese, tedesco, italiano, olandese)

Prezzo di vendita: Lit. 1.870; FB 150

È uscita, con prefazione del sig. W. Haferkamp, membro della Commissione, la relazione «Primo orientamento per una politica energetica comunitaria», trasmessa dalla Commissione al Consiglio in data 18 dicembre 1968. Il documento presenta un piano d'azione per l'attuazione di una siffatta politica: indica gli obiettivi da perseguire, propone strumenti che dovrebbero consentire di conseguirli, e illustra le principali azioni da condurre, in merito alle quali verranno prossimamente presentate al Consiglio proposte concrete e dettagliate.

Il volume contiene anche i due studi che sono serviti da base alla stesura della relazione:

- uno studio intitolato «La situazione attuale del mercato dell'energia nella Comunità», che esamina l'offerta e la domanda delle varie forme d'energia e descrive i grandi cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nella struttura delle industrie energetiche;
- un documento intitolato «Problemi fondamentali di una politica energetica comunitaria», che analizza i principali problemi dell'approvvigionamento d'energia della Comunità, come il problema della sicurezza dell'approvvigionamento e la situazione del mercato per le singole forme di energia.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

8271

**NOTE ESPLICATIVE DELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE**

Edizione a fogli mobili sotto copertina in plastica (d, f, j, n)

Opera di base: 1969

Prezzo di vendita: Lit. 10.000; FB 800,—

Da qualche tempo a questa parte la Commissione europea, in collaborazione con gli esperti doganali degli Stati membri, cura la preparazione di note esplicative intese a facilitare la classificazione delle merci nella «Tariffa doganale delle Comunità europee». Queste note precisano infatti, ogni volta che si rivela necessario, il contenuto delle sottovoci tariffarie, completando o modificando le note esplicative della Nomenclatura di Bruxelles che riguardano solo le voci principali. Si tratta quindi di una pubblicazione di considerevole interesse per il commercio internazionale e per le amministrazioni interessate.

Poiché l'elaborazione di note esplicative di tal genere richiede molto tempo, la Commissione ritiene opportuno pubblicarle capitolo per capitolo, man mano che ne viene ultimata la redazione.

La prima parte della pubblicazione (25 capitoli) è disponibile nelle 4 lingue ufficiali della Comunità. Consta in fogli mobili contenuti in un'elegante e solida copertina rivestita di plastica nella quale vi saranno progressivamente inserite le successive «puntate». Secondo le previsioni, il volume di base sarà interamente terminato entro la fine del 1970.

Le ordinazioni devono essere indirizzate agli Uffici di vendita e d'abbonamento indicati alla pag. 4 della copertina.

